

## SEAC NOTIZIE - LUGLIO 2008

*Atti del XXX° Seminario Nazionale Seac*

**"40 anni tra memorie e (grandi) promesse"**

**Isole d'Elba e Pianosa, 16 - 17- 18 maggio 2008**

Editoriale

Programma

40 anni tra memoria e grandi  
promesse

L'ergastolo è costituzionale?

Ergastolo intervenire con equilibrio

Contributo per discutere sul tema  
dell'ergastolo

Brevi note su famiglia e detenzione,  
bambini in carcere, senso della pena

Il giardino di Sollicciano e i luoghi  
dell'incontro

Le vite parallele del volontariato e  
dell'amministrazione penitenziaria

Testimonianze:

l'ergastolo e la filosofia

intervento sull'ergastolo

Carcere e volontariato: l'esperienza  
di Fra' Beppe

"Lettera del direttore del carcere di  
Porto Azzurro "



### **Editoriale**

di Elisabetta Laganà

In questo particolare momento in cui i proclami giustizialisti annunciano impossibili ed inaccettabili misure il SEAC vuole ribadire e richiamare il coraggio di esprimersi fuori dal coro delle invocazioni sulla sicurezza, non solo con dichiarazioni ma con risposte sociali che il Coordinamento sostiene da 40 anni, partendo dalle osservazioni nate da un osservatorio "privilegiato" qual è la condizione carceraria. Già allora si poteva osservare il rapporto tra

detenzione sociale, allargamento della penalizzazione e mancanza di sostegno alle situazioni critiche, fino a raggiungere le drammatiche cifre di questi ultimi anni. Sicurezza sociale significa cercare di costruire le condizioni di vivibilità dell'ambiente in cui si abita e cogliere gli aspetti critici che queste situazioni urbane e sociali presentano, per poterli affrontare. La sicurezza sociale lavora in particolare sulle situazioni di disagio, di emarginazione, proprio per eliminarle, proprio per includere quello che era escluso nella situazione reale.

Il volontariato della giustizia vuole riconfermare la sua dimensione sociale di partecipazione attiva come azione di contrasto delle politiche che incrementano le disuguaglianze, e che ribadiscono la centralità della reclusione come risposta sanzionatoria, provocando un aumento della detenzione, determinata da scelte politiche orientate all'esclusione a scapito di pratiche di integrazione. Il volontariato è consapevole di potere essere uno strumento per la promozione di interventi con la comunità locale, per lo sviluppo di una sensibilità civica verso le diverse forme di disagio e per un coinvolgimento attivo nell'azione di risocializzazione, e di volere realizzare la sua battaglia contro l'esclusione sociale lavorando insieme a tutte le parti sociali per la realizzazione di un territorio giusto e solidale. L'idea della riduzione dell'area della detenzione sociale attraverso interventi di riduzione dell'area della pena deve investire fortemente il ruolo degli Enti Locali, la Chiesa, il terzo settore, la società nel suo complesso, poiché la comunità esterna rappresenta un fattore inalienabile per la riabilitazione. L'integrazione sociale va posta come un elemento inevitabile nella riflessione del sistema penale, accanto alle misure alternative, al lavoro, alle risposte che una comunità progetta; senza dimenticare l'attivazione di pratiche riparative, nella prospettiva di una vera volontà riformatrice del carcere e dell'esecuzione penale esterna. L'attuale dibattito ha reso evidente come le linee guida delle attuali proposte di legge convergono sostanzialmente nel delineare una politica di rifiuto dell'immigrazione. Nella normativa la visione del migrante, come soggetto potenzialmente pericoloso per l'ordine pubblico, conduce a una esasperazione di stampo segregazionistico. Nelle idee di una certa politica è assente quel sentimento di speranza che abbiamo provato nei passaggi che hanno segnato le riforme importanti, quel sentirsi protagonisti di un processo di restituzione del diritto ad una pena rispettosa, quel percepire nei fatti la possibilità del cambiamento. Ci si avvia verso una stagione in cui la paura costituirà il pensiero dominante, alla ricerca di capri espiatori che possano placare la nostra incertezza. Si va verso una ulteriore tappa del cammino di un sistema di cittadinanza differenziata che caratterizza sempre più il nostro paese. Le ferite sono già numerose, proprio in tema di tutela della libertà personale. La disciplina dell'immigrazione è la cartina al tornasole della nostra democrazia e del sistema dei diritti che la caratterizza. Sono altresì evidenti le gravissime disfunzioni che si creerebbero nel sistema giudiziario e carcerario che deriverebbero da tale previsione, poiché sarebbe impossibile effettuare ogni giorno centinaia di udienze di convalida dell'arresto e processi per direttissima, ed in brevissimo tempo il sistema penitenziario esploderebbe. Tutto ciò senza alcun reale beneficio in termini di effettività delle espulsioni e riduzione del fenomeno della immigrazione clandestina.

Negli Stati Uniti, che detengono il primato della popolazione carceraria, si sta andando in controtendenza: il progressivo e consistente aumento delle spese di mantenimento dei carcerati ha spinto molti stati ad approvare misure per favorire la scarcerazione dei detenuti meno pericolosi, per risparmiare sulle spese. Ulteriore riprova di un sistema insostenibile.

Tutte le persone che non tornano con la politica complessiva (i tossici, gli extracomunitari, quelli che vivono nella precarietà, le persone che hanno problemi di ordine psichico, di insufficiente integrazione sociale) non possono essere allontanate a colpi di scopa (o di decreto) che le spazzano via e le mettono al margine.

È evidente che il problema della sicurezza non va sottovalutato, ma affrontato con politiche corrette in quanto sicurezza sociale significa cercare di costruire le condizioni di vivibilità

dell'ambiente in cui si abita e cogliere gli aspetti critici che queste situazioni urbane e sociali presentano, per poterli affrontare. La sicurezza sociale lavora in particolare sulle situazioni di disagio, di emarginazione, proprio per eliminarle, proprio per includere quello che era escluso nella situazione reale

Viene fatto credere che il carcere è la grande garanzia, che l' aumento dei posti di detenzione permetterà alla popolazione di dormire sonni tranquilli, senza assumersi responsabilità specifiche. Ma è solo portando i processi di riforme su un terreno che valuti il quadro problematico nel suo insieme, in cui le domande riguardano tutti e vanno alla radice dei problemi che si potranno ottenere cambiamenti sostanziali. La radicalità delle domande ed il coraggio delle risposte sono la vera anima della trasformazione. Sappiamo che i reclusi torneranno ad abitare la città, bisogna fare i conti con questa presenza, chiamando in causa la società, la sua identità solidaristica e democratica sancita dalla Costituzione.

Questi interrogativi devono trasformarsi nell'elaborazione di strategie pacifiche per la risoluzione dei conflitti sociali ed economici, creando vere risposte per quelle fasce povere della popolazione che vengono abbandonate e le forme del controllo sociale possono essere altro dalle pene, possono divenire terreni concreti di emancipazione, di ricostruzione di rapporti vivi, in cui i pensieri e le parti abbiano la possibilità di confronti, anche di scontri, ma non di rimozioni (mentali e fisiche). Si può restituire una dimensione costruttiva della pena come rapporto sociale e spostare il vincolo del binomio pena-carcere, che ne restringe il significato, verso i rapporti, le loro risorse e le istituzioni locali con programmi di giustizia riparativa.

Pertanto, l'appello rivolto dal volontariato della giustizia a chi crede ancora a quel patto sociale fondato sui valori della eguaglianza e solidarietà è questo: anziché ragionare in termini di sola suggestione, proviamo ad interrogarci su come è possibile che diritti e principi faticosamente raggiunti, ispirati alla Costituzione, conquistati nel tempo, possano essere così rapidamente e tacitamente messi da parte, offesi, sviliti, negati.

— [torna all'indice](#)

---

## **Programma**

### **Venerdì 16 maggio**

ore 9-13, Istituto di Porto Azzurro

Le vite parallele del volontariato e dell'Amministrazione Penitenziaria: la nascita del SEAC, la Riforma, i passaggi sostanziali. La storia e la "grande promessa" di Porto Azzurro.

Saluti: Carlo Mazerbo, Direttore Porto Azzurro

Presiede: Elisabetta Laganà, Presidente Seac

Interventi: Nicolò Amato, Celso Coppola, Maria Pia Giuffrida, Alessandro Margara, Carlo Mazerbo, Beppe Prioli, Giovanna Gioia, Pier Giorgio Licheri, Claudio Messina, Vittorio Trani, volontari e detenuti di Porto Azzurro, del Veneto e di altre realtà regionali e nazionali, studenti, associazionismo giovanile.

è stato invitato Ettore Ferrara, Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria.

ore 14-18, Istituto di Porto Azzurro

Contributi per una discussione sul tema dell'ergastolo

Presiede: Franco Della Casa

Interventi: Giuliano Capecchi, Elvio Fassone, Alessandro Margara, Giovanni Maria Pavarin, detenuti, volontari

### **Sabato 17 maggio, ore 9-16**

Visita all'Isola di Pianosa

L'isola di Pianosa tra risorse e limiti

Incontro con gli operatori e i detenuti dell 'Amministrazione Penitenziaria, rappresentanti degli Enti Locali

### **Domenica 18 maggio**

Portoferraio, ore 9,00

Messa celebrata da Monsignor Giovanni Santucci, Vescovo di Massa Marittima - Piombino sala Comunale di Portoferraio, ore 10-13

La famiglia e la detenzione: il sostegno alle famiglie, gli affetti, i bambini in carcere, le leggi, la comparazione europea con altre esperienze, l 'accoglienza sul territorio, il ruolo degli Enti Locali

Presiede: Licia Baldi , Associazione Dialogo

Interventi: Leda Colombini, Maria Pia Giuffrida , Corrado Marcetti (Fondazione Michelucci), Saverio Migliori, Massimo Niro, familiari ed ex detenuti.

È invitato a parlare Roberto Peria, Sindaco di Portoferraio.

— [torna all'indice](#)

---

## **40 ANNI TRA MEMORIAE GRANDI PROMESSE**

di Elisabetta Laganà

A Milano, all 'inizio degli anni '60 si svolgono presso la Sesta Opera S. Fedele una serie di incontri tra i gruppi cattolici impegnati nell 'assistenza ai detenuti. L 'iniziativa nasce dall'idea di dare vita ad un Coordinamento tra queste associazioni. Nell 'estate del 1967, all'Isola d'Elba, si tiene il primo raduno a cui partecipano i rappresentanti nazionali di vari enti impegnati in questo servizio.

In breve tempo, il numero delle associazioni aderenti aumenterà e darà vita al coordinamento che prenderà la dizione di "Segretariato nazionale Enti di Assistenza ai Carcerati". Nasce così il SEAC, che prende vita immediatamente subito dopo il Concilio Vaticano II, evento che aveva trasformato l 'immagine della Chiesa Cattolica. Un momento particolare in cui un grande desiderio di giustizia attraversava il mondo e le richieste di cambiamento sociale puntavano ad una società più giusta, pacifica ed attenta ai bisogni delle persone, cogliendo le esortazioni di Giovanni XXII ai "costruttori di pace" ed ispirandosi ai fondamenti della Dottrina Sociale della Chiesa. Principio fondamentale in tale concezione è che i singoli esseri umani sono e devono essere il fondamento, il fine e il soggetto di tutte le istituzioni in cui si esprime e si attua la vita sociale.

A 40 anni dal primo incontro dell 'Elba l'intuizione decisiva dei fondatori è ancora viva e attuale; dal primo raduno di Portoferraio il percorso si è evoluto da un atteggiamento assistenzialistico ad una azione più allargata sul piano sociale, culturale, di confronto con la città e le istituzioni; una realtà che si è posta anche come antesignana nell'individuazione di percorsi coraggiosi e difficili e che, pur subendo momenti di sconforto e disillusione derivati dall 'immobilità delle situazioni non si è più arrestata: nel sollecitare le istituzioni verso una carcerazione più umana, nell 'idea della pena non solo come retribuzione ma come opportunità di riscatto della norma infranta attraverso un sistema di esecuzione penale rispettoso dei diritti umani, nella critica alla centralità del carcere come prevalente (in alcuni casi unica) risposta sanzionatoria, nell 'analisi del concetto di punizione, quasi sempre declinato nell 'unica accezione di quantità della pena e che invece raramente si sofferma a ragionare su chi punire, se punire e come punire.

La rilettura di stralci dei documenti di allora, seppur datati nella loro impostazione, risulta ancora straordinariamente attuale per molti aspetti: nella critica alle carenze della fase del reinserimento del condannato, nella ingiusta ripercussione sulle famiglie dei ristretti, negli

mancanza della rieducazione sancita dall'art. 27 della Costituzione.

Non è facile ricostruire le vicende e l'impegno di questi anni: caratteristica del volontariato è quella di lasciare segni incisivi ma spesso non documentabili, poiché frutto di azioni mai impulsive ma eticamente passionali, avulse da logiche di potere, realmente ispirate al riconoscimento della dignità comune a tutti gli uomini.

Eppure, al pari di un forte vento che non si può afferrare ma che lascia le tracce del suo passare, ne ritroviamo gli effetti nelle azioni, nella pratica propria del volontariato non soggetta alle logiche istituzionali, espressione dello sguardo "esterno": lo sguardo della comunità, della cittadinanza attiva senza la quale non è possibile un vero cambiamento. L'occhio del volontariato non si accontenta di osservare semplicemente le manifestazioni del disagio, ma attraverso la lente dell'impegno sociale ne scompone i colori per distinguerne le discromie delle differenze dei fenomeni, della molteplicità dei significati, della soggettività della persona.

Senza falsa ingenuità si può sostenere che, tra i vari ambiti il cui'azione del volontariato si esprime questo è uno dei più complessi, per una serie di ragioni e di tematiche che comprendono i temi dell'etica nella sua dialettica tra bene e male, la tolleranza e solidarietà, il dialogo spesso non facile con le istituzioni preposte, il concetto di giustizia nella sua accezione più estesa. Ed è soprattutto su quest'ultimo concetto che il nostro volontariato ha svolto in questi anni la sua riflessione più profonda ed incisiva, cercando di depurarsi da una visione parziale che aveva orientato l'attenzione solo al soggetto autore di reato per allargarla ai processi sociali, alle vittime dei reati, ai processi di mediazione penale; riflessioni che hanno portato ad un cambiamento di definizione e di identità, trasformando la dizione da volontariato del carcere a volontariato della giustizia. Una riflessione sulla giustizia che dovrebbe pervadere ogni aspetto dell'esistenza ed estendersi nelle diverse espressioni del diritto, della legge, del giudizio, nell'ambito della giustizia sociale, retributiva, distributiva, fino a toccare i diritti universali ed internazionali. Siamo consapevoli che, su questo terreno i confini possono divenire difficili, le strade contraddittorie, incerte. Tuttavia l'ispirazione fondamentale che giustifica lo sforzo e la tensione è quella di cercare incessantemente e con tutte le nostre forze una giustizia meno ingiusta. Nell'ambito della giustizia penale ci turba l'incapacità di attuare un sistema che assicuri, insieme all'incolumità e sicurezza dei cittadini e la deterrenza contro i crimini, la riabilitazione e la restituzione alla società di chi ha commesso reato mantenendo il pieno rispetto della persona e dei suoi diritti.

Un'ampia riflessione sul senso del lavoro di questi 40 anni è già stata tracciata al nostro convegno nazionale dello scorso anno. Questo appuntamento, invece, offre la straordinaria occasione di incontro e di intreccio delle esperienze tra rappresentanti istituzionali e del volontariato che sono stati i diretti testimoni delle vicende vissute e dei passaggi salienti di questo lungo arco di tempo e che, con la loro azione, hanno portato contributi determinanti.

Il riepilogo di questi 40 anni potrebbe essere sinteticamente delineato attraverso i documenti, i protocolli, i passaggi legislativi fondamentali; ma questo non renderebbe giustizia e verità all'intenso dialogo e lavoro incessantemente intercorso in tutto questo tempo tra il volontariato, l'Amministrazione Penitenziaria e della giustizia. Dialogo il cui presupposto di fondo del volontariato è stata la convinzione di sostenere il diritto di esprimere la propria ottica ed azione nel merito dell'esecuzione della pena e a creare brecce nell'autarchia dell'istituzione; dialogo fatto talvolta di tensioni, incomprensioni, difficoltà ma, in fondo, segnato da una costante evoluzione di percorso; dialogo che non ha mai rimosso, nella mente del volontariato, la consapevolezza delle oggettive difficoltà e contrasti in cui l'Amministrazione Penitenziaria si muove per il mandato stesso della sua funzione, tra custodia e riabilitazione, tra sicurezza e recupero.

Qui, oggi, questo intervento vuole semplicemente ribadire le linee di fondo della nostra azione.

La forza dell'azione volontaria sta nel riconoscimento di dignità ed eguaglianza comuni a tutti gli uomini. L'impotenza che spesso percepiamo nella difficoltà di creare giustizia e contribuire ad una carcerazione diversa è fonte di problematica e di conflitto in noi stessi. Riteniamo il principio di responsabilità il cardine, il senso e la conseguenza del nostro agire. Un principio che si articola tra responsabilità e giudizio: responsabilità intesa come forma collettiva e come privata, del singolo. Il principio della responsabilità come un grande valore cui tendere, opposto al conformismo dilagante, nel quale non vi è spazio per pensare: il male è banale perché non ha mai pensato. Vi è una dimensione politica della responsabilità collettiva e, in questa, ciascuno deve fare i conti con il suo essere in comunità. La comunità deve sentirsi responsabile per ciò che è stato fatto in suo nome. Dare voce e opportunità ai deboli sta al senso di responsabilità delle istituzioni, della collettività, del volontariato. Dobbiamo parlare senza stancarci a quella parte di popolazione che ritiene che i diritti costituzionali siano ineliminabili, irrinunciabili, imprescindibili. Sosteniamo l'attenzione critica al sociale, la partecipazione come una forma di resistenza al mitridatismo ideologico - una somministrazione continua e a piccole dosi di veleno concettuale - diffuso giorno dopo giorno dalle televisioni, da una parte dell'informazione, dai comportamenti generali.

Il volontariato pone in risalto la necessità di denunciare continuamente il pericolo di sottacere la "normalità" degli atti di esclusione, dei processi con cui si valorizza o si disinveste la ragione.

Operando in un sistema così complesso il punto equinoziale della nostra azione non può che muoversi costantemente alla ricerca di un equilibrio forse impossibile, date le circostanze, ma inevitabilmente orientato al punto cardinale dell'incontro con la persona: è incontrando la persona che si evidenzia la sua storia, e quindi le possibilità del cambiamento.

Incontrare la persona significa chiedersi perché è lì, e di cosa c'era bisogno per evitare che fosse lì, che cosa è mancato. Questa è l'essenza dell'intervento: si possono produrre idee, dibattiti, norme su questi temi, tutti passaggi giusti, necessari. Ma rischia di diventare vuota teoria se l'idea non si traduce nella pratica e nell'azione, se non viene scarnificata dalle sovrastrutture ideologiche al servizio del potere di turno, se non compie tutti i passaggi necessari per tradursi nella storia di ognuno per diventare pratica viva.

Essere volontari in carcere significa stare all'interno delle contraddizioni e della complessità del reale, anche a costo della lacerazione pur di evitare pericolose semplificazioni. Coltiviamo la speranza sostenuta dall'azione e forse, dalla presunzione, che le nostre idee abbiano fondamento, che questi movimenti costanti scavino come un fenomeno carsico che non si manifesta immediatamente in superficie ma che lavora sottotraccia e possa rodere le fondamenta di un edificio culturale e sociale fragile, se non è fondato sul rispetto e sulla dignità della persona, cercando di essere coerenti con la nostra identità, con la coscienza del nostro limite, umilmente, senza superbia, nella convinzione che le tracce dell'azione rimarranno anche se, nei momenti di sconforto, la sensazione è di avere più frequentemente segnato il passo piuttosto che raggiunto obiettivi. E lo facciamo continuando a non perdere la speranza nel cambiamento, senza cedere al disincanto crescente verso la politica e l'impegno sociale, ponendoci domande scomode, impopolari, accostando al valore della testimonianza al rigore dell'analisi dei fenomeni, coniugando l'idea della trasformazione politica della società alla quale apparteniamo alla trasformazione profonda di noi stessi e delle nostre certezze. Il vero senso del cambiamento è quindi la trasformazione politica di una comunità, che è possibile solo quando i problemi escono dal contesto ristretto e divengono esperienza collettiva, patrimonio reale delle persone che possono in tal modo valutare se l'istituzione agisce bene o male.

È necessario andare oltre la critica ed interrogarsi sulle ragioni perdute della convivenza tra soggetti, sull'allentarsi dei legami sociali, sulla solidarietà che svanisce, sulla difficoltà di tenere insieme un progetto comune.

Ribadiamo la capacità di non stancarsi mai di scoprire il valore della memoria, del collegare i passaggi sociali importanti all'attenzione alla persona, della grande intuizione di coniugare scelte politiche e biografie personali, dei rigorosi processi di riforme istituzionali e legislative col silenzioso gesto dell'ultimo detenuto, attenti a non rimescolare o elidere i termini delle problematiche.

Nelle dichiarazioni di questi giorni sono assenti proprio le loro voci: le voci dei detenuti, invitati a non farsi vedere, oscurati nelle loro istituzioni, "estranei" in quei dibattiti che li riguardano. Questo è il principale motivo per cui, oggi, siamo qui. Ci vorrà chissà quanto tempo per recuperare la fiducia che ha accompagnato gli anni delle riforme. È assente, in questo dibattito politico, quel sentimento di speranza che abbiamo provato nei passaggi che hanno segnato le riforme importanti, quel sentirsi protagonisti di un processo di restituzione del diritto ad una pena rispettosa, quel percepire nei fatti la possibilità del cambiamento. Ci si avvia verso una stagione in cui la paura costituirà il pensiero dominante, alla ricerca di capri espiatori che possano placare la nostra incertezza. La campagna elettorale impostata sulla sicurezza è stata ben poco ispirata alla carità cristiana: i rom da allontanare, le pene da aggravare, la società da ripulire. Temi che si sono dimostrati vincenti ma che poco hanno da vedere con le pagine evangeliche: i poveri, i mendicanti non sono da inserire nella società ma da allontanare. Vogliamo ricordare un passaggio della Dottrina Sociale della Chiesa, che al valore della giustizia accosta quello della solidarietà, in quanto via privilegiata della pace:

"La carità sociale e politica non si esaurisce nei rapporti tra le persone, ma si dispiega nella rete in cui tali rapporti si inseriscono, che è appunto la comunità sociale e politica, e su questa interviene, mirando al bene possibile per la comunità nel suo insieme. Per tanti aspetti, il prossimo da amare si presenta « in società », così che amarlo realmente, sovvenire al suo bisogno o alla sua indigenza può voler dire qualcosa di diverso dal bene che gli si può volere sul piano puramente inter-individuale: amarlo sul piano sociale significa, a seconda delle situazioni, avvalersi delle mediazioni sociali per migliorare la sua vita oppure rimuovere i fattori sociali che causano la sua indigenza. È indubbiamente un atto di carità l'opera di misericordia con cui si risponde qui e ora ad un bisogno reale ed impellente del prossimo, ma è un atto di carità altrettanto indispensabile l'impegno finalizzato ad organizzare e strutturare la società in modo che il prossimo non abbia a trovarsi nella miseria, soprattutto quando questa diventa la situazione in cui si dibatte uno sterminato numero di persone e perfino interi popoli, situazione che assume, oggi, le proporzioni di una vera e propria questione sociale mondiale "(Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 208)

Un'altra autorevole opinione sulla giustizia è rappresentata dal vescovo anglicano Desmond Tutu, presidente della "Commissione per la verità e la riconciliazione" istituita in Sudafrica. Nella Costituzione provvisoria africana approvata nel 1993, che ha attirato l'attenzione anche di giuristi europei, si distingue l'idea di giustizia europea, orientata alla retribuzione, dalla giustizia ispirata alla riconciliazione, alla reciproca attenzione, al riconoscimento dell'umanità delle persone, che deve essere fatta riemergere quando questa è umiliata dal crimine non solo subito ma anche commesso. Il fare giustizia diventa perciò un processo salvifico sia di chi ha subito il danno che di chi lo ha commesso. Una giustizia, quindi, che ripara le ferite, ricompone gli strappi per riabilitare sia le vittime quanto gli autori del reato.

Comprendiamo che, forse, possiamo sembrare pazzi o fuori dalla realtà nel sostenere idee in cui l'attenzione, la tolleranza, l'amore per il mondo, come Hannah Arendt lo intendeva, possono risultare concetti paradossalmente assai più eversivi di alcuni proclami generali di questo momento. Ma è la strada che più ci appartiene. Dobbiamo stare sul livello più alto che possiamo, che la nostra umanità ci permette di reggere per poter fare azioni coerenti e credibili ispirate alla tolleranza e al valore della persona senza certezze preconcepite, senza cattedre, ma che sia offerta, che rischi vie non percorse perché l'umanità è troppo grande per essere racchiusa in statiche definizioni, perché le differenze tra i soggetti che hanno

molto o qualcosa o nulla è inaccettabile e insostenibile, perché il reato non comprende tutta la persona ed i rapporti tra bene e male non restino dei preconcetti ma divengano interrogativi di ricerca, perché la vita di qualsiasi uomo non è per nulla un percorso lineare ma è soggetta ad interruzioni, discontinuità, fratture esistenziali e perché, come ci ricorda San Giovanni della Croce "per giungere a ciò che non sai, devi passare per dove non sai". Certo, con intelligenza e consapevolezza.

Vi sono "luoghi" di emarginazione, di grande sofferenza (la situazione psichiatrica, il carcere, il mondo delle tossicodipendenze), dove vengono incanalate tutte le contraddizioni sociali, i bisogni psicologici non risolti, tutto ciò che disturba l'immagine di un certo ordine e di una certa "pulizia", situazioni esplosive e violente. La pericolosità non è solo un fattore individuale: è anche una conseguenza di situazioni complessive, al cui interno l'esperienza individuale si declina. L'azione deviante contiene dunque il rischio della violenza, ma alla violenza del gesto deviante va contrapposta l'umanità della risposta, per dipanare il groviglio delle contraddizioni e riportare la situazione alle sue possibilità di trattamento.

Vogliamo sottolineare il valore di una professione dove molti operatori, giorno per giorno, disinnescano situazioni difficili e complesse e lo fanno con grande professionalità e dedizione. Parliamo di molti di coloro che lavorano nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anche se il sistema lascia poco spazio per la riabilitazione e, spesso, gli operatori e i volontari hanno l'impressione di lavorare in un'area di sofferenza condivisa, di impossibilità di realizzare il trattamento per carenza di personale, mezzi, ecc.

La sofferenza in carcere coinvolge quindi anche gli operatori. I dati sui suicidi del personale della Polizia Penitenziaria, alla quale esprimiamo cordoglio per le tragedie di questi mesi, ne è un visibile effetto. Riteniamo che questo disagio debba essere profondamente ascoltato.

Le vite parallele tra il Volontariato e l'Amministrazione Penitenziaria

Su questo tema i relatori che mi seguiranno sono certamente più in grado di tracciare la memoria storica degli eventi. Desidero solo sottolineare alcuni passaggi fondamentali riferiti ai protocolli d'intesa sottoscritti tra la Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia con il Ministero della Giustizia: quello del '99 che "riconosce la funzione del Volontariato nelle sue varie forme come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo della comunità e che, pertanto, il Volontariato si pone come protagonista a pari dignità con l'Amministrazione della Giustizia e con le autonomie locali anche per la realizzazione della reintegrazione sociale delle persone in esecuzione penale e penitenziaria" e sottolinea "l'impegno per la promozione di interventi con la comunità locale, per lo sviluppo di una sensibilità civica verso le diverse forme di disagio e per un coinvolgimento attivo nell'azione di risocializzazione"; e quello del 2003, firmato con la Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, che promuove "Gruppi di collaborazione e studio presso gli Uffici dell'Esecuzione Penale Esterna dei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, per formulare programmi e progetti mirati a gestione integrata" e, a livello locale "protocolli operativi, convenzioni volti a favorire l'inserimento sociale dei condannati ammessi alla misura alternativa".

Si vuole sottolineare che, nel merito dell'applicazione dei Protocolli, permangono problemi rappresentabili a macchia di leopardo che determinano aree non omogenee di rapporto collaborativo tra Amministrazione Penitenziaria e volontariato. È successo, talvolta, che la discrezionalità di alcune direzioni abbia portato a decisioni che non sempre sono andate nella direzione dell'ottica di fiducia reciproca tra volontariato ed amministrazione. Per non disperdere le forze e l'incisività delle problematiche chiediamo alle realtà locali del volontariato, laddove si siano verificate situazioni di incomprensione, di riferirsi ai coordinamenti ed organismi nazionali affinché informino e sollecitino il Dipartimento centrale, interlocutore privilegiato del nostro Coordinamento, ad affrontare e rimuovere gli ostacoli che si frappongono ad una costruttiva collaborazione tra gli Enti. Al fine di ottenere un quadro dettagliato nazionale, alcuni mesi fa è stata concordata con il Presidente Ettore



Ferrara una iniziativa sulla rilevazione dei rapporti tra volontariato e Amministrazione Penitenziaria, attraverso la distribuzione di questionari di indagine a tutte le realtà del volontariato. Una volta completata la ricerca, i risultati saranno poi resi noti attraverso una pubblica assemblea che permetterà di ottenere un quadro realistico della situazione, rivelando i pregi e le sofferenze del sistema.

Lo sguardo sul presente

Di fronte a mutate condizioni sociali e politiche ed a scelte che non sempre rimandano ad una vera cultura istituzionale e costituzionale, di fronte a un atteggiamento talvolta assente e distratto della comunità, ci interroghiamo, ora e sempre, sul come favorire nuove occasioni per rinnovare quel patto sociale fondato sui valori della eguaglianza e solidarietà. Una nuova stagione di speranza era sembrata affacciarsi negli scorsi anni: le leggi responsabili di avere incrementato a dismisura la popolazione carceraria, deflazionata poi temporaneamente con l'indulto, sembravano prossime al superamento. Così come sembrava possibile l'approdo per la riforma del Codice Penale. Con amarezza e preoccupazione abbiamo dovuto constatare non solo l'immutabilità della situazione, ma addirittura contrastare una bufera controriformistica, tesa alla rincorsa dell'azzeramento di tutte quelle leggi che hanno promosso e dato vita all'esecuzione penale esterna e che, dati alla mano, hanno prodotto assai meno recidive tra la popolazione soggetta a misura giudiziaria. Insieme alla soddisfazione per la approvazione della legge sul passaggio della Sanità Penitenziaria al SSN, dobbiamo amaramente prendere atto dei numerosi vulnus che evidenziano la nostra impotenza, colpiscono le nostre opinioni e rivelano le ferite del carcere: i bambini detenuti con le madri, che aumentano anziché diminuire. Bambini che avranno irrimediabilmente compromessi i primi anni di vita. I 45 suicidi e 610 tentativi di suicidio tra i reclusi, i 3.687 gli atti di autolesionismo. L'aumento della popolazione carceraria: i dati aggiornati al 30 aprile dicono che i detenuti nelle carceri sono 52.992. Si prefigurano misure di inasprimento nel trattamento penale dell'immigrazione illegale degli extracomunitari, fino a considerare il reato di clandestinità; senza riflettere sul fatto che lo strumento penale e la pena detentiva, non sono, in uno Stato democratico, così liberamente modificabili dal legislatore. Si ricorda la giurisprudenza costituzionale considera in varie sentenze il ricorso alla sanzione penale una extrema ratio. L'espulsione sarebbe preceduta da un processo penale (con ulteriore appesantimento della già ingolfata macchina della giustizia) e dall'applicazione di una pena detentiva (con conseguente ulteriore affollamento delle carceri). Come farà il sistema carcerario a reggere all'impatto dell'inevitabile aumento della popolazione carceraria?

Se davvero le misure annunciate si realizzassero, il sistema poliziesco e carcerario esploderebbe in breve tempo. Anche se si verificherà l'inattuabilità delle proposte le misure annunciate, soprattutto sul tema delle migrazioni, provocheranno una lesione dei diritti umani per migliaia di persone. Restando nel tema della memoria, questa ci dice che ogni volta che si è cercato di dare risposte penali a problemi sociali si sono ottenuti risultati opposti a quelli desiderati.

In merito alle attuali proposte di revisione della legge Gozzini, ribadiamo le dichiarazioni fatte dal Seac nel 1990, a 4 anni dall'approvazione della legge quando si scatenò una campagna di opinione che portò il Governo ad intervenire con una serie di restrizioni che scatenò una reazione di protesta all'interno degli istituti penitenziari. Per la prima volta dopo anni di buoni rapporti con il ministero, il Seac espresse pubblico dissenso per le scelte del Governo. L'allarme allora lanciato fu: "la legge Gozzini, che ha il merito di avere recepito e favorito, come nessuna altra legge, questa funzione pedagogica e risocializzante della realtà esterna al carcere, sta rischiando di essere svuotata e depauperata, con gravi conseguenze sull'azione del volontariato, espressione dell'impegno concreto sul territorio. È in gioco la stessa finalità dell'istituto penitenziario". Posizioni ribadite negli anni successivi. All'allora ministro della Giustizia il Seac chiese di porre argine, sia culturale che legislativa, a questi indirizzi.

Viene fatto credere che il carcere è la grande garanzia, che l' aumento dei posti di detenzione permetterà alla popolazione di dormire sonni tranquilli, senza assumersi responsabilità specifiche. Ma è solo portando i processi di riforme su un terreno che valuti il quadro problematico nel suo insieme, in cui le domande riguardano tutti e vanno alla radice dei problemi che si potranno ottenere cambiamenti sostanziali.

La radicalità delle domande ed il coraggio delle risposte sono la vera anima della trasformazione. Sappiamo che i reclusi torneranno ad abitare la città, bisogna fare i conti con questa presenza, chiamando in causa la società, la sua identità solidaristica e democratica sancita dalla Costituzione.

Questi interrogativi devono trasformarsi nel portato di un' azione pratica. La comunità politica è il luogo dei doveri e non dei privilegi, ed ha il compito di elaborare strategie pacifiche per la risoluzione dei conflitti sociali ed economici, creando vere risposte per quelle fasce povere della popolazione che vengono abbandonate creando così una forma spontanea di controllo sociale, perché la povertà è il controllo sociale migliore.

Nei costi della scommessa del volontariato bisogna mettere in bilancio quella singolare delusione che si prova nel vedere che non si vince anche avendo ragione, che spesso i conti non tornano. O almeno, non immediatamente. Ma bisogna crederci fino in fondo perché siano praticabili e non c'è altra soluzione: scommettendo, rischiando, interrompendo il gioco simmetrico, delegittimando la violenza attraverso progetti concreti di accoglienza, rischiando insieme alle persone, scommettendo con loro, mantenendo alta la passione calda del discorso.

È questo che si richiede all' uomo: di giovare agli uomini. Se è possibile, a molti; se no, a pochi; se no, ai più vicini; se no, a se stesso (Seneca).

Perché chi non partecipa in nessuna forma alla vita degli altri è un uomo inutile e rischia di affidare il destino comune agli uomini peggiori.

— [torna all'indice](#)

---

## **L'ERGASTOLO è COSTITUZIONALE?**

di Alessandro Margara

L'abolizione dell'ergastolo è prevista dalla bozza di legge delega per il nuovo codice penale, elaborata dalla Commissione Pisapia ed anche da un disegno di legge di iniziativa dei senatori Boccia, Di Lello, Russo Spina ed altri. L'abolizione dell'ergastolo è anche oggetto di uno sciopero della fame, che ha coinvolto detenuti, e in particolare ergastolani, i loro familiari e molte altre persone, che si riconoscono in questa richiesta. Il "fine pena mai" ha le ore contate? Realisticamente, con i tempi che corrono, pare difficile rispondere affermativamente. Il che non toglie che sembra opportuno rifletterci su: anche per cercare le ragioni di un interesse ridestatosi con tanta forza.

Mi sembra logico ripercorrere soprattutto il discorso sulla costituzionalità dell'ergastolo. A questo è dedicato il mio intervento. Si deve tornare alla sentenza n. 264/1974 della Corte Costituzionale, che, posta dinanzi al quesito, risponde che "funzione (e fine) della pena non è certo il solo riadattamento dei delinquenti ....Non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l'art. 27 Cost., usando la formula "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e la efferatezza della loro indole".

Ho riportato la motivazione della sentenza: la risposta al quesito di fondo posto dall'art. 27

Cost. è tutta qui e si può dubitare che sia esauriente. Prima di spiegare questa valutazione, può essere utile chiarire che la parte residua della breve motivazione della sentenza è dedicata (a prescindere da altro tema non rilevante qui) ad una considerazione conclusiva sulla ammissibilità dell'ergastolo alla liberazione condizionale. Nella sentenza 264/1974, la Corte ricorda altra sentenza, di pochi mesi precedente, la n. 204/1974, che aveva dichiarato "la illegittimità della norma che attribuiva al Ministro della giustizia la facoltà di concedere la liberazione condizionale. Questa pertanto – prosegue la sentenza n. 264/1974 – sarà concessa non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in base ad una decisione della autorità giudiziaria (cui l'interessato avrà diritto di rivolgersi) che con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale accerterà se il condannato abbia tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il suo ravvedimento". In sostanza, con questo argomento, la Corte concludeva che la pena formalmente perpetua non era più sostanzialmente tale, in quanto il condannato poteva fruire della liberazione condizionale ed essere nuovamente libero. Tornerò su questo argomento, ma, intanto, lo stesso appare come un puntello all'argomento di fondo, sulla legittimità della pena perpetua, che, come ho già detto, poteva sollevare più di un dubbio: se la decisione della Corte, sulla costituzionalità dell'ergastolo, aveva bisogno di questo puntello, qualche problema ci doveva essere. E i problemi, ovvero i dubbi, ci sono.

Il primo dubbio è questo: si ritiene, in effetti, che la pena non abbia soltanto la finalità della rieducazione, ma anche le altre che la sentenza costituzionale cita. E allora? Se una delle finalità non è realizzabile con una certa pena, come la rieducazione con l'ergastolo, la violazione dell'art. 27 Cost. non viene certo meno perché sono realizzabili le altre finalità. Se la pena ha più finalità non è che queste possano essere soddisfatte a turno: devono essere realizzabili tutte per tutte le pene.

In effetti, ed è l'altro dubbio grave sugli argomenti della sentenza 264/74, la stessa sembra realizzare una petizione di principio: l'ergastolo non è illecito costituzionalmente perché, per certi reati e per certi criminali, l'ergastolo è un "indispensabile strumento di intimidazione" o "mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e la efferatezza della loro indole": il legislatore ordinario deve potere disporre di tali strumenti. Questa non è una risposta sul punto che questa pena configuri o meno violazione dell'art. 27 Cost.. Non si riflette e non si risponde sul fatto che questa pena sia contraria al senso di umanità o non sia finalizzata alla rieducazione del condannato. Si poteva dire qualcosa, ma non è stato detto nulla. Una pena perpetua, che esclude dalla società per la durata della vita è compatibile con il senso di umanità? E può dirsi finalizzata alla rieducazione quando questa, se conseguita, sarà inservibile in una vita priva di relazioni con l'ambiente sociale? Soprattutto, si ancorava la valutazione di una persona ad un fatto commesso in un certo tempo, alla pericolosità e alla efferatezza dimostrata con quel fatto commesso in un certo tempo e non si supposeva possibile che quella persona cambiasse dopo che uno spazio molto lungo della sua vita era trascorso: questo era la negazione che un processo rieducativo si potesse svolgere.

E ancora: possono esserci legislatori ordinari non propriamente in regola con i principi costituzionali (la cosa non è affatto imprevedibile), legislatori per i quali la individuazione dei reati peggiori e dei più pericolosi criminali sono affidati a criteri discriminatori o contrari alla dignità e alle libertà dell'uomo: e allora, che succederebbe? Non era più prudente, quantomeno, una sentenza interpretativa che chiarisse che, se proprio lo si riteneva costituzionale, l'ergastolo era legittimo solo a condizione che il legislatore ordinario rispettasse certi principi e certi limiti di proporzione fra la colpa e la pena? Ma la sentenza costituzionale afferma che la perpetuità dell'ergastolo è solo formale perché, in sostanza, il condannato, se se lo merita, può essere ammesso alla liberazione condizionale, sulla quale decide un giudice, con procedura giurisdizionale, per effetto della sentenza n. 204/74, a cui la sentenza che stiamo commentando si riferisce. È un argomento efficace? Intanto, bisognerebbe ricordare che, all'epoca della sentenza che affermava la costituzionalità dell'ergastolo, c'erano varie limitazioni alla ammissione alla

liberazione condizionale per gli ergastolani (limitazioni delle quali la Corte ha affermato la incostituzionalità molti anni dopo: vedi le sentenze n. 161/97 e 418/98) e queste limitazioni non sono state del tutto eliminate (ad es., è tutt'altro che univoca la giurisprudenza sulla ammissibilità alla liberazione condizionale dei condannati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'art. 4bis dell'Ordinamento penitenziario e la stessa Corte costituzionale, in una ordinanza di rigetto di eccezione, ha optato per la inammissibilità).

Ma l'obiezione di fondo all'argomento della Corte è che la perpetuità dell'ergastolo non è un suo aspetto formale, ma ne è la sostanza. Il fatto che possa intervenire la liberazione condizionale per effetto di una scelta giudiziaria è solo una possibilità ed una possibilità che dipende dalla scelta di un giudice, inevitabilmente legata ad una valutazione discrezionale. Per questo, dal punto di vista normativo, la pena resta perpetua perché la eventualità di un provvedimento discrezionale del giudice non può cambiare la sua natura. E non è male fornire alcuni dati su la discrezionalità del giudice in materia di liberazione condizionale: in tutta Italia, nel 2006 (rilevazione parziale fino al 23/10/06: ovviamente, la statistica è relativa alle istanze per tutte le pene, anche temporanee): liberazioni condizionali concesse 21, respinte 373, dichiarate inammissibili 294; e le statistiche per la sola Toscana, temporalmente più complete, ci dicono: 2005: liberazioni condizionali concesse: 2; respinte 32; inammissibili 13; 2006: concesse 4; respinte 36; inammissibili 8; 2007, primo semestre: concesse 1; respinte 12; inammissibili 1. Va ricordato, inoltre, che l'effetto del venire meno della pena perpetua si verifica solo in linea di fatto ed è legato all'esito della applicazione della libertà vigilata per cinque anni.

Torno alla sentenza n. 264/74 sulla costituzionalità dell'ergastolo. Come si è detto la stessa fa riferimento, nella parte conclusiva, alla sentenza n. 204/74 della Corte Costituzionale che stabilisce la incostituzionalità della competenza del ministro della giustizia e afferma, invece, quella della autorità giudiziaria. Nel leggere la motivazione della sentenza n. 204/74, si trova una rilevanza data alla finalizzazione rieducativa della pena e al suo significato, che poteva essere meglio utilizzata nella successiva sentenza n. 264. Ecco le parti essenziali della motivazione della sentenza 204/74: "L'istituto della liberazione condizionale rappresenta un particolare aspetto della fase esecutiva della pena restrittiva della libertà personale e si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato ...Con l'art. 27 della Costituzione l'istituto ha assunto un peso e un valore più incisivo di quello che non avesse in origine; rappresenta, in sostanza, un peculiare aspetto del trattamento penale e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo per il legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle. Sulla base del precetto costituzionale sorge, di conseguenza, il diritto, per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale." Dopo avere rilevato che "tale garanzia è del tutto carente nel procedimento previsto dal vigente ordinamento giuridico" (nel quale la decisione è del ministro della giustizia, come detto), la Corte conclude: "Siamo in presenza di una vera e propria rinuncia, sia pure sottoposta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla ulteriore realizzazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati, rinuncia che non può certamente far capo ad un organo dell'esecutivo, ma ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato che per il condannato stesso".

La sentenza 264 ha ricavato dalla precedente 204 il solo fatto che la concessione della liberazione condizionale era giurisdizionalizzata e, per tale via, sottratta alla discrezionalità dell'organo politico e affidata alla valutazione del giudice in contraddittorio. Ma mi parrebbe che, nella 204, ci fossero altri principi da prendere in considerazione. In primo luogo, mentre la sentenza 264 affermava che la "funzione (e fine) della pena non è certo il

solo riadattamento dei delinquenti ", la sentenza 204 parla di "fine ultimo e risolutivo della pena stessa, quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato ". C'è una notevole differenza fra il concetto di "riadattamento dei delinquenti " e quello di "recupero sociale del condannato"; come pure fra questo fine come uno fra i tanti della pena, nella 264, e il "fine ultimo e risolutivo della pena stessa ", come nella 204. E questa differenza poteva portare a una diversa valutazione della costituzionalità dell 'ergastolo. Come può una pena perpetua servire la finalità del recupero sociale del condannato? Come può essere ignorata quando rappresenta "il fine ultimo e risolutivo " della pena ed essere messa da parte in presenza del ricorso del legislatore ordinario all 'ergastolo come "indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi " o come "mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e la efferatezza della loro indole ", come tali valutati in base al fatto commesso e ignorando il percorso penitenziario che ne è seguito? Perché il punto fondamentale della sentenza 204 è proprio di attribuire al condannato, nell 'ambito della esecuzione della pena, quel diritto soggettivo a vedere riesaminata la efficacia nei suoi confronti della parte di espiatione della pena già sofferta e di legare a quella valutazione il "protrarsi della pretesa punitiva ". E se questa è la posizione del condannato nel quadro della esecuzione della pena, non si giustifica una pena come l 'ergastolo agganciata alla sola valutazione del colpevole in relazione al fatto di reato e destinata a rimanere la stessa nel corso della esecuzione, perpetua come era all 'inizio. La liberazione condizionale è una eventualità che non modifica la sostanza perpetua dell 'ergastolo, anche se ne tempera la esecuzione concreta. Per concludere, direi che le due sentenze della Corte costituzionale in questione si muovono su lunghezze d'onda diverse. E devo aggiungere che, mentre la 264 resta sostanzialmente datata, la 204 è stata costantemente ripresa dalla giurisprudenza costituzionale. Si vedano le due sentenze costituzionali 343/87 e 282/89, che hanno riaffermato il diritto soggettivo al riesame della pena espiata per valutare se la pena stessa debba essere proseguita in detenzione o in una misura alternativa al carcere, traendone svariate conseguenze in numerose sentenze successive fino ai tempi più recenti. La pena perpetua è ancorata al fatto iniziale, rispetto al quale appare come "indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi " o come "mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali " incorreggibili : la pena perpetua è espressione di una concezione statica della pena, che corrisponde ad una concezione statica della persona, perpetuamente ancorata alla sua colpa attraverso la pena perpetua. Dalla sentenza 204/74 si è sviluppata, alla evidenza, una concezione dinamica della pena detentiva, secondo la quale il diritto soggettivo del condannato sopra indicato, modella una esecuzione mista detenzione/alternativa alla detenzione, che ha il risultato di essere ben più efficace del solo carcere per il percorso di reinserimento sociale della persona. Detto questo, bisogna prendere atto che la Corte Costituzionale, nella sentenza 168/94, con la quale dichiarava inco-stituzionale la pena dell 'ergastolo nei confronti dei minori, ribadiva la costituzionalità della stessa pena nei confronti degli adulti, con argomenti molto vicini se non identici a quelli della sentenza n. 264/74. Si ribadiva che la perpetuità dell 'ergastolo era ormai superata dalla possibilità della liberazione condizionale e di altri benefici penitenziari che ne anticipavano la ammissibilità. Su questo punto, richiamiamo quanto risulta dalla concreta applicazione della liberazione condizionale, che resta eccezionale e sugli argomenti della 264/74 si è già detto abbondantemente. Sono evidenti le esitazioni della Corte quando è posta dinanzi al problema di togliere l 'ergastolo dal sistema delle nostre pene, pena che resta carica di un valore simbolico e che non sembra sacrificabile. Gli argomenti usati lasciano, però, tutte le perplessità che si sono indicate. Un'ultima notazione. In una parentesi, la sentenza 264/74 osserva che la incostituzionalità dell'ergastolo, avrebbe potuto essere resa esplicita dallo stesso articolo 27, se tale pena era contraria ai suoi principi. L 'argomento non "tiene" in quanto si ragiona sui principi di tale norma, non sulle applicazioni concrete e si può aggiungere che, proprio in termini di applicazioni concrete, l 'art. 27 contiene un punto censurabile: è il mantenimento della pena

di morte "nei casi previsti dalle leggi militari di guerra ". Anche in tali casi la pena di morte restava chiaramente incostituzionale, tanto che alla soppressione della stessa ha provveduto il legislatore ordinario con la L. 13/10/1994, n. 589, eliminando una incostituzionalità del sistema per farlo corrispondere alla chiarezza dei suoi principi. Come la esplicita previsione, nell 'art. 27, di una pena incostituzionale non la rende costituzionalmente legittima, analogamente la omissione della incostituzionalità dell'ergastolo in tale norma non lo rende costituzionalmente legittimo quando lo stesso risulta contrario ai principi costituzionali sulla pena che la stessa norma enuncia. La costituzionalità dell 'ergastolo resta un problema aperto, sul quale, però, è difficile ritornare.

— [torna all'indice](#)

---

## **ERGASTOLO: INTERVENIRE CON EQUILIBRIO**

di Elvio Fassone

Temo che il mio intervento sarà dissonante, almeno in parte, rispetto all 'intonazione di fondo del Convegno. Questo seminario è chiaramente a tesi, come dimostrano il luogo in cui si svolge, la qualità di chi l 'ha organizzato e le sensibilità che si sono espresse sino ad ora. Ma io penso che ogni tesi ha tanta più probabilità di essere accolta, quanto più si misura con l'antitesi: ed allora mi propongo di dedicare qualche attenzione anche all'antitesi ed alla possibile sintesi.

A scanso di fraintendimenti, desidero premettere che, quando alcuni anni or sono venne sottoposto all'aula del Senato il disegno di legge della senatrice Salvato, che proponeva l'abolizione dell'ergastolo, io votai a favore, dopo avere ottenuto dal relatore l'accoglimento di alcuni miei emendamenti tecnici. Ed aggiungo che sono ben consapevole - non per esperienza, è ovvio, ma per empatia profonda - di che cosa possa significare la parola "mai" scritta nella casella del fine pena (ovvero quella cifra "31.12.9999" che oggi i computer pretendono, nel loro bisogno di tradurre tutto in numeri: quasi a dire che, se i progressi delle scienze mediche ci offriranno una vita di ottomila anni, una speranza ci sarà).

Così come sono profondamente coinvolto dalla suggestiva immagine affacciata da Adriano Sofri, che di carcere si intende: "Nessuno di noi sa dove e quando morirà. L 'ergastolano sa dove: in galera ". Né trascuro che la persona non è mai tutta nel gesto che compie, e non può essere legata ad esso per tutta la vita. E aderisco convintamente a quanto è stato detto questa mattina, che quando si viene a contatto con una persona che sta spiando una pena, bisogna chiedersi innanzi tutto perché essa è lì, e che cosa è mancato perché non fosse lì.

Tutto vero. Ma una battaglia ideale deve prima o poi - meglio prima che poi - diventare una battaglia politica, altrimenti rischia di giovare solamente a chi la dichiara, e non a chi ne dovrebbe trarre beneficio. E una battaglia politica ha qualche chance di vittoria solo se si fa carico, e in certo modo metabolizza, anche delle ragioni contrarie.

Io non voglio ripetere il luogo comune per cui "oggi non è il momento ". Non è mai il momento per assumere certi rischi, come il rischio educativo. Devo però fare i conti con i precedenti, tutti negativi, e con il fatto che ogni precedente fallito non solo ferma il cammino verso l'obiettivo, ma si traduce in un passo indietro.

Il più vistoso di questi precedenti è il noto referendum del 17 maggio 1981, che non solo segnò una bruciante sconfitta di quelli che proponevano l 'abrogazione dell'ergastolo (incassando il 77,4% dei voti contrari), ma registrò questa bocciatura ad opera di una massa eccezionale di votanti (il 79,4%) trainati dal contestuale referendum sull 'aborto. Non quindi, una sconfitta di misura, o la consueta mancanza del quorum, ma un clamoroso "no" di quasi quattro italiani su cinque. E questo dato risuonò pesantemente e più volte

nell'aula del Senato, quando si discusse del disegno Salvato. Così come vennero ricordate altre due battaglie intraprese in Senato, nella V e nella VI legislatura, tutte finite nel nulla, al pari di quella della XIII legislatura, di cui ho detto, che fu seppellita alla Camera, sebbene la legislatura avesse ancora tre anni davanti a sé.

I principali fronti di resistenza

è bene non dimenticare questi precedenti, e quindi prendere le mosse dai principali fronti di resistenza.

Essi sono, a mio giudizio, essenzialmente due. Il primo, e più delicato da esprimere, è la forte contrarietà suscitata da delitti particolarmente efferati. Penso - ma la casistica potrebbe essere immensa - al sequestro ed al successivo assassinio del piccolo Tommaso di Parma, bimbo di due anni prima rapito e poi ammazzato barbaramente per brama di danaro. Penso all'assassinio di colui che sotterrò ancora viva la propria donna, che portava un bimbo nel grembo. A certi delitti preceduti da torture indicibili, perpetrati dalla mafia o dalla camorra ai danni di presunti traditori (se ne leggono esempi raccapriccianti in "Gomorra" od in atti giudiziari). A stragi con decine di morti, includenti donne e bambini. A recidive specifiche in delitti da ergastolo. Ed a tanti altri casi simili.

In queste situazioni è estremamente difficile chiedere alla comunità di usare indulgenza. O almeno è impossibile chiederglielo subito, sin dalla configurazione astratta della pena appropriata. La ferita è troppo profonda, il trauma troppo grave, i sentimenti di umanità troppo straziati. La comunità non deve cercare la vendetta, è vero, ma non le si può chiedere, sin da subito, un alto livello di compassione. Dopo sì. Dopo qualche tempo le si può chiedere, anzi le si deve chiedere sensibilità e pietà. Perché sia la comunità sia il reo sono cambiati, non sono più la stessa cosa che erano nel momento del delitto. La comunità ha elaborato il lutto, il reo ha iniziato un suo percorso. La reazione punitiva ha lasciato il posto (almeno nei soggetti più maturi) alla pietà. Allora è giusto dare voce alla pietà, e mitigare la pena. Ed è proprio questo che avviene attraverso gli istituti attenuativi a poco a poco introdotti nell'ergastolo. Ma chiedere sin da subito questa indulgenza significa esigere uno sforzo che solo pochi sono in grado di compiere.

Il secondo punto di resistenza è di natura tecnica. Se si sostituisce l'ergastolo con la pena della reclusione a tempo, cioè con un massimo predefinito per legge (ad esempio trent'anni), questa quantità verrà poi falciata da tutta la serie di istituti di natura penale, o processuale, o penitenziaria che costellano il nostro ordinamento, e produrrà degli esiti decisamente inaccettabili. Infatti, ad esempio, il rito abbreviato ridurrebbe i trent'anni a venti. Le eventuali attenuanti generiche a quattordici. La semilibertà a sette. La liberazione anticipata a cinque o sei. Se anche i trent'anni iniziali fossero di più, le riduzioni successive porterebbero comunque a valori troppo esigui in relazione alla gravità del fatto, o almeno di taluno dei fatti considerati.

Come contrastarli:

#### **a) i percorsi poco fruttuosi**

Convieni, dunque, farsi carico di queste argomentazioni. E, nel farlo, conviene rinunciare a battere strade che si sono dimostrate poco fruttuose, e sviluppare, se mai, quelle già utilmente battute.

A mio giudizio, non serve molto insistere sul principio che l'ergastolo è incostituzionale per violazione dell'art. 27 della Costituzione, vale a dire perché non consentirebbe la rieducazione del condannato, che è una finalità ineludibile della pena. A questo assunto la Corte Costituzionale ha già detto di no, e non una volta sola, e con argomenti difficilmente confutabili: tra questi è fondamentale il rilievo che la pena non assolve soltanto alla funzione rieducativa ("la sperata emenda" dice la Corte), ma anche ad altre funzioni. Se così non fosse, in effetti, sarebbero inco-stituzionali le pene pecuniarie, le pene brevi e le sanzioni sostitutive di mero controllo, cioè proprio quelle che meglio servono, e più vengono auspicate, per ridurre l'impiego della detenzione carceraria.

Ma nella giurisprudenza della Corte Costituzionale non c'è solamente la sentenza che viene

sempre ricordata, quella del 22 novembre 1974, n. 264, emessa quando a mitigare la perpetuità dell'ergastolo c'era soltanto la liberazione condizionale, che tuttavia la Corte ritenne sufficiente per dire che non si trattava di pena necessariamente perpetua. Ad essa hanno fatto seguito la sentenza 28 aprile 1994, n. 168, che dichiarò bensì incostituzionale l'ergastolo nei confronti dei minorenni, ma dopo avere ribadito la legittimità dell'ergastolo in via generale, e cassandolo nei riguardi dei minori non in forza dell'art. 27 ma in ragione dell'art. 31 della Carta, la norma che ha riguardo alla condizione particolare dei giovanissimi. Ed anche la sentenza n. 161 del 1997, che attenuò gli effetti preclusivi automatici conseguenti alla revoca della liberazione condizionale, tornò a ripetere che l'ergastolo è pienamente compatibile con il dettato costituzionale, in ragione, appunto, della presenza di istituti che ne escludono il carattere di pena perpetua. È quindi assai improbabile che la Corte abbia a mutare giurisprudenza su questa linea. Sia perché - dopo il 1974, ed in particolare con la legge Gozzini del 1986 - sono intervenuti altri opportuni temperamenti della perpetuità dell'ergastolo, sia perché, nel suo sforzo di adeguare sempre meglio l'istituto al dettato della Costituzione, la Corte ha sistematicamente preferito battere la strada mediata, cioè quella di ampliare gli spazi degli istituti penitenziari che possono moderare la perpetuità della pena e coinvolgere l'ergastolano nel percorso del proprio reinserimento.

Tra queste pronunce è fondamentale quella del 21 settembre 1983, n. 274, che dichiarò applicabile la liberazione anticipata (il c.d. abbuono di trenta giorni al semestre, ora divenuti quarantacinque) anche a favore del condannato all'ergastolo, fruibile non come anticipo di un "fine pena" inesistente, ma come anticipo della soglia superata la quale si può essere ammessi alla liberazione condizionale, alla semilibertà ovvero ai permessi premio. Con questa "storica" decisione la Corte non solo fece diventare, almeno teoricamente, possibile la semilibertà dell'ergastolano dopo 15-16 anni di espiazione, ma soprattutto rese palese che sin dal primo giorno il condannato poteva intraprendere utilmente il suo percorso di ravvedimento, e sin dal primo giorno il tempo cessava di essere un inerte trascorrere verso la morte dietro le sbarre, ma poteva essere un capitale di riscatto verso un orizzonte non più disperatamente lontano.

Se mai, ove si voglia insistere nel denunciare l'incostituzionalità dell'ergastolo, può essere interessante prospettare un nuovo profilo, quello della disparità di trattamento tra condannati per il medesimo fatto. Infatti, qualora l'ergastolo venga inflitto ad un giovane di poco più di vent'anni, costui ha davanti a sé un'aspettativa di vita media di 50-55 anni, da trascorrere in carcere. Ove per lo stesso delitto venga inflitto l'ergastolo ad un complice di quarantacinque o cinquant'anni, la prospettiva di carcere per costui è di "soli" 30 anni all'incirca. Vi è quindi una differenza enorme di sanzione per gli autori del medesimo delitto. E poiché la misura della pena può variare solo in funzione di parametri significativi da un punto di vista penal-criminale (la gravità del fatto, la recidiva, le modalità di esecuzione, l'imputabilità o simili) è difficilmente giustificabile - alla luce dell'art. 3 Cost. - una vistosa differenza di pena concreta inflitta agli autori dello stesso reato, in ragione della loro età. Presentata sotto questo profilo, l'eccezione di incostituzionalità potrebbe forse aprire un discorso inedito.

### **b) i percorsi più praticabili**

Più fruttuose appaiono allora altre strade, che possono essere schematizzate come segue.

**b.1)** Innanzi tutto, si può cercare di ridurre le fattispecie penali che sono sanzionate con la pena dell'ergastolo. Alcune figure di reato vivono ormai solo sulla carta, e sono quelle che, risolvendosi in un attentato allo Stato, il codice Rocco puniva addirittura con la pena di morte, poi tramutata in ergastolo. All'opposto, altre, come la strage, fanno parte di quei crimini gravissimi per i quali è difficile legittimare una richiesta abolitiva.

La gran parte delle condanne, invece, è pronunciata in seguito ad un omicidio, per il quale la pena-base è bensì la reclusione da 21 a 24 anni, ma per il quale opera una costellazione di circostanze aggravanti, che molto spesso ricorrono nel caso concreto, e che quindi



determinano una gran quantità delle condanne all'ergastolo. Su questo fronte si può lavorare utilmente, riducendo di molto l'elenco delle aggravanti. Accantonando un'analisi minuta, si può dire - in tesi generale - che potrebbe essere mantenuta la pena dell'ergastolo unicamente per i delitti particolarmente efferati, o per i delitti con pluralità di vittime, o infine per i casi di recidiva specifica. Otterremmo un'abolizione parziale indiretta della pena perpetua, in misura abbastanza ampia.

**b.2)** Un secondo versante sul quale l'intervento potrebbe essere accolto è quello della rimozione degli ostacoli ai benefici nascenti dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario. Questa norma, introdotta con il d.l. 13 maggio 1991 n. 152, e poi resa più severa con la legge 7 agosto 1992 n. 356 conseguente agli assassini di Falcone e di Borsellino, preclude molti benefici penitenziari (l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata) agli autori di delitti gravi, tra i quali appunto l'omicidio, a meno che il condannato collabori con la giustizia. È una disposizione nata in un momento di acuta emergenza mafiosa, che vale ancora oggi, e che anzi si è progressivamente arricchita di sempre nuove figure di reato ai quali si applicano le anzidette preclusioni.

Il fatto che nell'art. 4-bis non si faccia parola della liberazione condizionale sembrerebbe consentire che almeno questa misura rimanga accessibile per l'ergastolano, senza bisogno che siano soddisfatti altri requisiti. Ma in contrario viene osservato che l'art. 2 del d.l. n. 152 (cioè la norma che originariamente ha introdotto l'art. 4-bis) espressamente dichiara che i condannati considerati dal detto art. 4-bis sono ammessi alla liberazione condizionale solamente in quanto collaborino con la giustizia. E questa disposizione non è stata abrogata dalla successiva legge 356 dell'anno successivo, quindi opera tuttora.

L'incastro delle norme è complesso, ma in sostanza sta a significare che per questa categoria di ergastolani (sempre che condannati dopo il 1991) nessun beneficio è ammesso se essi non si rendano collaboratori della giustizia. Taluno ha bensì sostenuto che la legge del 1992 avrebbe abrogato indirettamente la restrizione del 1991, ma la giurisprudenza prevalente ritiene il contrario. Se così è, allora si entra in forte tensione con il principio enunciato e ripetuto dalla Corte Costituzionale, e cioè che l'ergastolo in tanto si giustifica in quanto si combini (almeno) con la liberazione condizionale, la quale ne rimuove il carattere di pena inflessibilmente perpetua.

È vero che la Corte medesima, sollecitata a dichiarare incostituzionale questo intreccio di norme, ha respinto l'eccezione, osservando che la pretesa della collaborazione non contrasta con quanto da essa enunciato in precedenza, siccome rientra nelle scelte del condannato il decidersi a collaborare, e pertanto nulla si oppone a che egli torni a fruire dei benefici in discorso, sol che lo voglia (sentenza n. 135 del 2003). Tanto più - aggiunge la Corte - che se la collaborazione fosse impossibile perché non c'è nulla da rivelare, o inutile perché il condannato nulla sa o perché ogni utile accertamento è già stato compiuto, l'esigenza della condotta collaborativa verrebbe meno, secondo quanto già stabilito con precedenti pronunce della Corte stessa (sentenze n. 39/1994 e 68/1995).

Ma la decisione non rimuove i dubbi. Infatti, a questa stregua, il beneficio della liberazione condizionale è sottoposto ad una valutazione doppiamente discrezionale del giudice, la prima normale e plausibile (cioè quella che valuta i progressi compiuti dal condannato, secondo il normale canone di giudizio usato dalla magistratura di sorveglianza), ma la seconda anomala (quella che valuta l'ampiezza, l'utilità e la possibilità della collaborazione) perché estranea alla materia del trattamento e della rieducazione del condannato. In altri termini, la possibilità di fruire della liberazione condizionale - e perciò di legittimare l'ergastolo - si collega non al parametro costituzionale dell'avvenuto progressivo reinserimento del condannato, ma alla sua disponibilità ad un atteggiamento processuale che con quello ha poco da spartire.

È questo un ostacolo che può e deve essere rimosso se si vuole ricondurre l'ergastolo sotto la copertura costituzionale.

**b.3)** Un terzo fronte di intervento è di natura penale sostanziale, e vale a contrastare il secondo degli argomenti usualmente addotti contro l'eliminazione dell'ergastolo. Se questa pena viene sostituita con una certa quantità di reclusione ordinaria (ad esempio 30 anni, o anche 32 o 35), sulla stessa inevitabilmente operano tutte le riduzioni di natura processuale (il giudizio abbreviato, che comporta il taglio di un terzo) o di natura sostanziale (le circostanze attenuanti, che producono la stessa decurtazione) o di natura penitenziaria (tipicamente la semi-libertà, accessibile dopo 15 o 16 anni, ancora diminuibile per cause varie). In sostanza, il numero aritmetico può portare a risultati concreti ritenuti non proporzionati alla gravità del delitto commesso.

Si impone allora la configurazione di una pena autonoma, sia pure aritmetica-mente individuata attraverso una certa quantità di anni, da convenirsi.

La si può chiamare "reclusione speciale" (come nel disegno di legge Salvato), o "detenzione di massima durata" (come nella Relazione Pisapia sulla riforma del codice penale), o reclusione criminale, o in qualsiasi altro modo: l'essenziale è che ad essa facciano riferimento tutte le "quantità" che oggi si rapportano all'ergastolo, e che esse rimangano immutate.

Vale a dire: in tutte le figure di reato per le quali è prevista l'irrogazione dell'ergastolo, questo sarebbe sostituito dalla reclusione speciale - poniamo - da 32 a 35 anni; ed in tutte le disposizioni del codice penale o processuale o dell'ordinamento penitenziario nelle quali viene in considerazione l'ergastolo, allo stesso verrebbe sostituita la parola "reclusione speciale", con sostanziale invarianza degli effetti quantitativi conseguenti ad interventi sulla medesima.

**b.4)** L'ultimo capitolo di questo "pacchetto" di proposte praticabili dovrebbe riguardare la posizione della vittima del reato. Da tempo i due discorsi procedono in parallelo senza incontrarsi, con il risultato di produrre risentimenti reciproci, e, quel che è peggio, lo stallo sia delle une sia delle altre invocazioni. Quando nacque, anni or sono, l'associazione "Nessuno tocchi Caino" poco dopo sorse l'associazione simmetrica "Qualcuno pensi ad Abele": meritoria la prima, indispensabile la seconda.

Le loro voci non si fondono, e sono pochi coloro che si premurano di farle convergere in un'unica prospettiva. E sì che proprio il capitolo della Genesi che descrive la vicenda di Caino (4, 10 - 17) contiene una prospettiva sapienziale di grande forza e suggestione. Alla domanda terribile di Jahvé ("Che hai tu fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora tu sei maledetto ... sarai ramingo e fuggiasco per il mondo") segue, come secondo quadro della sequenza, il riconoscimento della colpa da parte di Caino, che giudica il proprio operato con il metro dell'uomo ("Troppo grande è la mia colpa ... chiunque mi troverà mi ucciderà").

Tuttavia la giustizia di Jahvé è più alta di quella dell'uomo ("Non sarà così". E Jahvé pose un segno su Caino, cosicché chiunque l'avesse incontrato non l'avrebbe ucciso"). Questo terzo passaggio configura l'aspettativa del perdono, o della pietà. Ma la narrazione ha ancora un'appendice che quasi mai viene rammentata, mentre invece costituisce la "punta" del mito: "Caino ... poi divenne costruttore di città", oltre che capostipite di una lunga serie di generazioni. L'assassino ripaga il "malum actio-nis" non con una sofferenza ("malum passio-nis") ma con la riparazione, cioè con il "bonum actionis". Il male non viene raddoppiato, ma eliso.

La simbologia è multipla: tutti noi siamo discendenti da un uomo violento, ed il male si annida in ciascuno di noi. Ma la risposta al male non è né il rifiuto di riconoscere la propria responsabilità da parte di chi lo ha commesso, né la vendetta da parte della comunità che lo ha patito. L'etica superiore passa attraverso un profondo riconoscimento della propria colpa e attraverso un ravvedimento attivo ed assiduo (la costruzione della città): solo allora viene rimosso il bisogno di reazione punitiva, e solo allora la vendetta fa posto alla comprensione ed al perdono collettivo.

Allora il "pacchetto" di proposte può e deve essere completato in questi termini. Un codice

della vittima deve accompagnare la richiesta di pietà per il condannato. Anche per i congiunti sta scritto "fine pena mai", anzi essi non potranno mai fruire di una liberazione condizionale dal dolore della scomparsa, e lo stesso è a dirsi per le vittime dirette di una violenza, di uno stupro, di una sofferenza.

Questo capitolo ha moltissime varianti possibili. Si può pensare ad un fondo di solidarietà per le persone offese più marginali ed economicamente deboli. O alla promozione di forme di volontariato che offrano assistenza e sostegno concreto agli anziani che hanno visto devastato l'appartamento, o alle donne maltrattate, o ai minori abusati. O comunque ad un impegno serio e non declamatorio a favore dell'"altra faccia della medaglia". Se questo avverrà, è probabile che sia accolta anche l'invocazione di chi, dietro le sbarre, ha compiuto il suo ravvedimento e, come Caino, chiede di poter diventare costruttore di città in condizione di libertà.

Ogni problema complesso richiede lo sforzo di non esaminarlo solamente dall'angolo visuale dei propri sentimenti. Se e quando questo avviene, allora hanno un suono diverso e "fraterno" le voci della sofferenza di chi espia e di chi è vicino all'espiente. Allora ci raggiunge nel profondo l'ammonizione che "il carcere è per castigare certi gesti, ma poi punisce anche parti che la persona forse non sapeva di avere, parti innocenti che magari si scoprono solo quanto vengono ammutolite a forza, e recise".

Allora può essere ripetuto che "il carcere è pena per gesti che non andavano compiuti: ma la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia" (Silvia Giacomoni).

— [torna all'indice](#)

---

## **CONTRIBUTO PER DISCUTERE SUL TEMA DELL'ERGASTOLO**

di Giovanni Maria Pavarin

### **1. Ringraziamenti e personaggi**

Ringrazio il S.E.A.C. e la sua Presidente dr.ssa Elisabetta Laganà (che stamattina ha svolto una splendida relazione) per l'occasione che oggi mi viene fornita di aggiungere il mio contributo alle voci di due miei illustri (purtroppo ex) colleghi, che tanta parte hanno avuto nel dibattito sulla pena nel nostro paese e che, anche nella loro vita professionale, hanno dato una testimonianza concreta delle idee in cui credono.

Per capire chi è - e come la pensa - Elvio Fassone (non tanto come valentissimo ex-magistrato, o come prolifico scrittore o come stimatissimo politico, ma - più semplicemente - come uomo in quanto tale), è sufficiente rinviare alla "Lettera a un detenuto", da lui scritta il 18 maggio 1989, che trovate allegata alla cartella in dotazione. Di Alessandro Margara è perfino inutile dire, non solo perché siamo in Toscana, regione che l'ha visto a lungo presiedere il suo Tribunale di Sorveglianza per poi farvi ritorno come umile magistrato di sorveglianza di prima nomina dopo la sua cacciata dal vertice del D.A.P., ma anche perché a lui, ai suoi scritti e alla sua costanza, durata tutta la vita, si deve il merito di aver tenuta desta l'attenzione di tutta la magistratura e di un'intera fetta della società sull'importanza capitale del richiamo costituzionale alla finalità rieducativa della pena.

È poi una mancanza che lascia un grande vuoto quella del prof. Franco Della Casa, docente di diritto processuale penale e di diritto penitenziario, che può essere in parte colmata solo che si digiti su google il suo nome per avere un'idea delle pubblicazioni e dei testi da lui dedicati ai problemi dell'esecuzione della pena, con particolare attenzione al ruolo affidato alla magistratura di sorveglianza.

### **2. I ricordi dell'infanzia.**

Debbo dire che, fin da quando ho iniziato ad avere l'uso della ragione, la parola "ergastolo" mi ha sempre fatto paura: il termine evoca una pena immutabile, una via senza ritorno,

la cessazione di ogni speranza di cambiamento, l'ingresso in un tunnel senza fine, l'idea - insomma - di una sofferenza quotidiana destinata a durare tutta la vita, alla quale fin da bambino mi sembrava preferibile la stessa pena di morte ( purchè indolore, s'intende...). Nella mia testa tentavo di dominare il senso di inquietudine che avvertivo al sol sentir pronunciare la parola ergastolo chiedendomi perché mai gli uomini avessero deciso che debba esistere una pena così grave da non finire mai, e domandandomi quali fossero i reati così mostruosi od abietti da meritare una tal sorta di castigo.

Forse intuitivo, nella mia testa di bambino, che una pena che non finisce mai è una pena che in radice abbandona la speranza di indurre modificazioni positive nel condannato, è una pena che si giustifica solo nell'ottica della retribuzione, cioè del castigo, oppure in quella del contenimento di una pericolosità assistita da una presunzione assoluta di perpetuità, di eternità, proprio perché destinata a durare per sempre.

Mi chiedevo se esistono davvero uomini così cattivi da impedire nei loro confronti una qualsiasi speranza di cambiamento, e mi chiedevo anche se davvero l'ergastolo fosse l'unica risposta possibile a fronte alle espressioni più eclatanti della malvagità umana. Non riuscivo però a darmi risposte: in fondo in fondo pensavo che non potevo esprimere giudizi, perché non avevo mai visto in faccia un condannato all'ergastolo, e non potevo dunque nemmeno immaginare quanto truce potesse essere il suo volto, nella fanciullesca convinzione che gli uomini conservino in viso, o almeno nello sguardo, le tracce somatiche dei reati commessi.

In fondo, se i grandi avevano deciso così, forse era giusto così: nessuno però mi toglieva dalla testa che una pena concepita in origine come eterna portava in sé una certa dose di vendicatività, ed era in contrasto con i principi sui quali si basava l'educazione che tutte le agenzie educative si proponevano di trasmettermi.

Non potevo sapere, allora, che dopo tanto tempo avrei studiato legge, che mi sarei imbattuto nello studio dell'ergastolo e - soprattutto - che avrei conosciuto degli ergastolani veri.

Quando poi è venuto il tempo di aprire il testo di diritto penale per superare l'esame, mi ha colpito il fatto che, in un testo di circa 1000 pagine, solo una facciata e mezzo fosse dedicata alla trattazione dell'ergastolo.

E - più ancora - mi colpiva l'atteggiamento del mio professore, il cattolicissimo Giuseppe Bettiol, che batteva il chiodo sulla retribuzione e sulla conseguente legittimità di questo tipo di pena, rispetto alla quale egli, in un famoso convegno svoltosi a Bellagio nel 1958, si era anzi battuto contro la proposta di introdurre l'istituto della liberazione condizionale. Anche gli odierni manuali di diritto penale non riservano più di qualche riga alla trattazione dell'istituto.

Non esiste, infatti, una tradizione scientifica solida che abbia ad oggetto lo studio dell'ergastolo per il semplice fatto che si tratta di un istituto della modernità, la cui storia non ha più di due secoli.

### **3. Uno sguardo alla storia.**

Dal greco "ergàzomai", che significa "io lavoro", il termine in origine significava restrizione della libertà personale con obbligo di lavoro.

L'ergastulum dei romani, o l'ergastérion dei greci, è un luogo di lavoro forzato dove un privato proprietario tiene per punizione, in catene, quegli schiavi che, a suo arbitrio, egli giudichi infingardi, infedeli, facinorosi o incorreggibili.

La pena dell'ergastolo si pone a fianco delle altre pene di lavoro coatto, come l'opus publicum o la condanna ad metalla (il lavoro di pubblica utilità irrogabile dal giudice di pace, o il lavoro sostitutivo applicabile dal magistrato di sorveglianza, non sono dunque invenzione della modernità: nulla di nuovo sotto il sole).

La pena dei lavori forzati è scomparsa nel medioevo, nel quale mancava un'efficiente organizzazione statale a cui quei lavori potessero tornare di qualche utilità.

Essa è tornata in uso dal quindicesimo secolo, soprattutto nella forma di condanna al remo,

alle galere; è solo dal diciottesimo secolo che il termine tecnico di ergastolo è stato riesumato per indicare il luogo stesso della pena, cioè lo stabilimento destinato alla reclusione dei forzati e all'esecuzione da parte loro di lavori di pubblica utilità. È solo da quel momento che il termine - per evidente metonimia - è passato ad indicare anche la pena perpetua, almeno per quanto riguarda le donne.

L'art. 53 della riforma criminale del 30 novembre 1786 di Pietro Leopoldo Granduca di Toscana così recita: "Dovendo i rei dei capitali, e gravi delitti, rimanere in vita per compensare le loro opere malvagie con delle utili, ordiniamo che alla abolita pena di morte sia sostituita come ultimo supplizio per gli uomini la pena dei pubblici lavori a vita, e per le donne dell'ergastolo parimenti a vita".

Fuori di questi casi, l'ergastolo continuava ad avere una durata variabile nel tempo, con il minimo di 1 anno (art. 55).

Anche le leggi penali degli altri stati pre-unitari parlano della pena dell'ergastolo, concepita come a tempo od anche a vita.

Va infatti ricordato che l'uso del carcere come luogo di esecuzione della pena è sempre stato un'eccezione nella storia.

La risposta al delitto è quasi sempre consistita in qualcosa di essenzialmente diverso dalla sola privazione della libertà: la pena era costituita da una somma di danaro, da una sofferenza fisica, dall'esilio, dalla gogna, dalla morte, ecc.

Solo tra la fine del '700 e i primi dell'800, sotto la spinta del pensiero illuminista, è emerso il ruolo della detenzione in sostituzione delle precedenti pene corporali.

Per i giureconsulti romani "... carcer... ad continendos homines, non ad puniendos, haberi debet...": il carcere deve essere usato per contenere gli uomini, non per punirli.

I casi di carcere perpetuo erano pertanto assai rari nell'antichità: il diritto romano classico considera l'ergastolo come una cosa fuori dell'ordinario, aggiungendo che la condanna di un uomo libero al carcere a vita equivarrebbe ad una sua riduzione in schiavitù (Fiorelli, Ergastolo [storia], Enc. D.).

Negli statuti italiani se ne trovano pochissimi esempi, e si riferiscono per lo più a delitti sessuali o a delitti politici.

Badate bene: la pena del carcere perpetuo, le poche volte che era prevista, non si eseguiva in prigioni vere e proprie, ma in fortezze o castelli, e per le donne in certi conventi: si voleva in tal modo rispettare il principio romanistico della prigione destinata esclusivamente alla custodia.

Tra il '700 e l'800 la campagna contro la pena di morte (anche qui: nulla di nuovo sotto il sole) ha però costretto a ripensare al carcere a vita come alla più grave tra le pene che si potessero sostituire a quella capitale, e le antiche riserve avanzate dai giureconsulti romani per ragioni di principio non hanno pertanto più avuto motivo di essere mantenute.

Fa triste eccezione l'art. 50 del "Regolamento sui delitti e sulle pene" dello Stato Pontificio del 1832, il quale prevede, oltre alla pena di morte semplice (eseguita con la fucilazione) e la pena di morte di speciale esemplarità (eseguita con la fucilazione alle spalle), anche la galera perpetua.

#### **4. L'ergastolo com'era. Spunti comparativi. Le cifre.**

L'art. 22 del codice penale del 1930, tuttora vigente, contempla l'ergastolo (una volta abolita la pena di morte dalla Costituzione) come pena più grave.

Secondo il tenore originario dell'articolo, ed il rigore esecutivo dell'ordinamento penitenziario dell'epoca, si trattava di pena a perpetua restrizione della libertà personale, e perciò a carattere indefettibilmente eliminatorio dalla vita sociale: ciò anche per le gravi conseguenze indotte dalle pene accessorie.

L'ergastolano, infatti, quando non era deportato in una colonia o possedimento d'oltremare, scontava la pena in appositi istituti, denominati ergastoli, ed era sottoposto per lungo periodo a isolamento notturno, non poteva essere ammesso al lavoro all'aperto, se non dopo aver espiato almeno tre anni di pena.

Tale rigore veniva dal precedente codice Zanardelli del 1889, che - all'articolo 12 - prevedeva addirittura la segregazione cellulare continua per i primi sette anni (o anche 12, se c'era concorso di reati), con obbligo di lavoro separato: e quando poi il condannato veniva ammesso al lavoro in comune, aveva l'obbligo di restare in silenzio.

Proprio a causa delle pene accessorie si parlò - alla fine del 1800 - di morte civile, dato che l'ergastolano - ridotto in stato di interdizione legale - perdeva la potestà sui figli minori, la cd. autorità maritale, perdeva la capacità di fare testamento, e persino il testamento fatto in precedenza diventava nullo.

Le problematiche poste attorno alla pena di morte, evidenziate da Beccaria, si sono dunque polarizzate anche sulla morte civile data dall'ergastolo già in epoca precedente alla costituzione repubblicana, che ha comportato l'abolizione della pena di morte: anzi, talune delle obiezioni mosse alla pena di morte sono state adottate anche per contestare non solo la legittimità dell'ergastolo, ma anche la sua utilità-opportunità sotto il profilo criminologico.

Il ricorso all'ergastolo come alternativa alla pena capitale è confermato dal fatto che esso è tuttora sconosciuto in alcuni Stati in cui per i delitti più gravi è ancora in vigore la pena di morte.

In Italia l'ergastolo è oggi previsto per alcuni delitti contro la personalità dello Stato, contro l'incolumità pubblica e contro la vita, cui si aggiungono i reati per cui era prevista la pena di morte.

L'ergastolo, ancora, è previsto quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a 24 anni (art. 73, 2° comma c.p.).

L'ergastolo esiste, guardando fuori di casa nostra, in Austria, in Francia, in Finlandia, in Germania, ecc., ma molto spesso è caratterizzato dalla possibilità - dopo un certo periodo di tempo - di presentare una richiesta di scarcerazione o di libertà (in Finlandia dopo appena 11 anni), di modo che si parla spesso di "piccolo ergastolo".

A livello internazionale devo segnalare l'esistenza di notevolissime divergenze tra singoli Stati in ordine alla funzione ed allo scopo della pena: ciò costituisce attualmente l'ostacolo principale al riconoscimento in capo all'Unione Europea della competenza a stabilire, oltre ad obblighi di incriminazione nei casi di particolare gravità, anche il tipo ed il livello delle sanzioni penali applicabili ( Riondato, Competenza penale comunitaria: i reati ma non le pene, in <http://www.penale.it/> , sub causa C-440/05).

Nemmeno nello statuto della Corte Penale Internazionale si dice qualcosa circa la pena dell'ergastolo, mentre negli statuti dei Tribunali Speciali per l'ex-Yugoslavia e per il Rwanda in caso di condanna è prevista come pena applicabile dalla Corte sia la reclusione sia l'ergastolo.

Per quanto riguarda l'ergastolo, la sua introduzione nel catalogo delle pene irrogabili dalla Corte Penale Internazionale è avvenuta solo a seguito di lunghe discussioni, essendo sembrato il carattere perpetuo dell'ergastolo del tutto incompatibile con l'assolvimento di finalità rieducative o di risocializzazione, nonché in potenziale contrasto con gli standards minimi di garanzia dei diritti fondamentali della persona internazionalmente riconosciuti: di qui la scelta di prevederne l'applicazione solo ove ciò sia giustificato "dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato".

L'unica misura certa di effettivo contenimento dell'ergastolo coincide, di fatto, con l'istituto della revisione, che impone alla Corte di riesaminare la questione della pena trascorsi 25 anni di reclusione, ed eventualmente di procedere ad una sua riduzione tenuto conto sia delle condizioni personale del reo (di salute o emotive), del comportamento assunto durante l'esecuzione della pena e delle iniziative intraprese nei confronti delle vittime o delle loro famiglie, sia degli effetti che una sua liberazione anticipata potrebbe produrre in termini di instabilità sociale (Piva, Le sanzioni nello Statuto della Corte Penale Internazionale, [www.zis-online.com](http://www.zis-online.com)).

Nemmeno le regole minime per il trattamento dei detenuti, contenute nella risoluzione

dell'Onu del 30 agosto 1955, escludono la legittimità dell'ergastolo; mentre l'abolizione della pena di morte è ormai fatta oggetto di un obbligo internazionalmente confermato dall'Italia in sede di ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali approvata con legge 2 gennaio 1989, n. 8, dell'ergastolo non si fa cenno neppure nella Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, ratificata in Italia con legge 2 gennaio 1989, n. 7.

Per quanto riguarda l'Italia, la presenza dell'ergastolo nel catalogo sanzionatorio è poi stata confermata in sede di referendum abrogativo del 1981: su 34.277.194 votanti, ben 24.330.954, cioè il 77,4%, si sono espressi in senso contrario all'abolizione dell'ergastolo, alla quale si sono invece dichiarati favorevoli 7.114.719 votanti, cioè il 22,6%.

Hanno risposto nell'urna una scheda bianca o nulla ben 2.831.521 votanti, pari al 8,3%.

Cito questi dati non a caso, ma solo perché è utile confrontarli con i risultati relativi agli altri quesiti referendari, che riguardavano l'abrogazione della legge Cossiga sull'ordine pubblico, l'abolizione delle norme sulla concessione del porto d'armi e l'interruzione volontaria della gravidanza: in quei casi la risposta negativa, cioè il no all'abolizione, ha infatti raggiunto percentuali ben maggiori, che si attestavano tra l'85 e l'89%.

Ciò significa - e penso che il dato sia significativo - che circa il 10% di quelle stesse persone che si sono espresse in senso contrario all'abrogazione della legge Cossiga, concepita per affrontare l'emergenza terrorismo in Italia degli anni '70, si è espresso nello stesso giorno in senso favorevole all'abolizione dell'ergastolo.

Non sono francamente in grado di dire quale sarebbe l'esito di un referendum sull'ergastolo fatto oggi: so solo che alcuni studi recenti eseguiti su una fetta di popolazione veneta (prof. Mosconi - Padova) starebbero a dire che la percezione soggettiva del grado di insicurezza non è proporzionata rispetto alla reale curva dell'andamento del crimine.

La Repubblica del 7 maggio 2008 ha pubblicato gli ultimi dati dell'Istat sul numero dei delitti commessi in Italia negli ultimi otto anni per milione di abitanti.

Dal 2000 ad oggi si è assistito ad una progressiva riduzione del numero dei delitti, sceso da 13,1 a 10,3 per milione di abitanti.

Per quanto riguarda gli omicidi, l'Italia si colloca ben al di sotto della media, con 14 morti violente ogni milione di abitanti, e si trova in ottava posizione dopo l'Austria, il Lussemburgo, la Svezia, la Germania, Malta, la Slovenia e la Repubblica Ceca.

Il record negativo è invece detenuto dalle ex repubbliche russe: Lituania, Estonia e Lettonia detengono il record negativo delle morti violente, salito rispettivamente a 118,3, 83,9 e 55,2 per milione di abitanti.

Ciò nonostante, la percezione soggettiva dell'insicurezza è cresciuta in Italia fino al 58,7%, anche se la maggior fonte di angoscia è data dalla paura della disoccupazione (70,1%) e dalla paura della povertà, cresciuta dal 17% del 2000 al 29,4% del 2008, con un incremento netto di 12,4 punti percentuali.

Visto che stiamo dando i numeri, vediamo le cifre sull'ergastolo: al 31 dicembre 2007 - su di un totale di detenuti definitivi di 19.788 unità - negli istituti di pena italiani risultavano reclusi 1.357 ergastolani uomini e 26 ergastolane donne: il che equivale a dire che al 31 dicembre 2007 la percentuale degli ergastolani ammontava a 16,98%.

Ammonta invece al 21,3% la percentuale di detenuti che sta scontando una pena detentiva superiore ad anni 20 (inclusa in tale percentuale anche quella degli ergastolani).

Negli istituti toscani stavano 143 ergastolani e un'ergastolana.

Nel Veneto gli ergastolani erano invece solo 43.

Nel luogo in cui ci troviamo in questo momento sono presenti 28 ergastolani, di cui due in regime di semilibertà ed uno ammesso al regime del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 dell'ordinamento penitenziario.

L'esatta metà degli ergastolani di Porto Azzurro, cioè quattordici, fruisce regolarmente di permessi-premio.

I numeri che sto dando dimostrano che i casi concreti di applicazione dell'ergastolo vanno diminuendo sensibilmente.

Questo dipende dal fatto che la pena dell'ergastolo può essere evitata.

Se l'imputato sceglie il giudizio abbreviato, chiedendo che il processo sia definito all'udienza preliminare "allo stato degli atti", cioè senza la celebrazione del dibattimento, il 2° comma dell'art. 442 c.p.p. prevede che - in caso di condanna - alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione di anni trenta.

Quando sentite dire che Tizio, all'esito del giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena della reclusione di anni 30, questo significa che è stato ritenuto meritevole dal giudice dell'applicazione dell'ergastolo.

Ancora, spesso la pena dell'ergastolo è prevista per un certo reato solo se ricorre una circostanza aggravante (ad es.: l'omicidio aggravato perché posto in essere nell'atto di commettere il delitto di violenza sessuale): l'ergastolo viene in questi casi evitato quando il giudice riconosca la presenza di una circostanza attenuante che egli, compiendo il cd. giudizio di comparazione, riconosca equivalente o prevalente rispetto alla circostanza aggravante: questo è sufficiente per ritornare all'applicazione della pena prevista per il reato non aggravato (che, nel caso dell'omicidio, è la reclusione da 21 a 30 anni).

### **5. Il lento cammino dell'ergastolo da pena rigida e perpetua a pena rivedibile.**

Ma come si è arrivati dall'ergastolo, in origine considerato come pena assolutamente rigida e piena di ogni sorta di mortificazioni e di patimenti, alla quale solo la grazia sovrana poteva portare rimedio, all'ergastolo moderno che prevede addirittura la concessione di alcuni benefici penitenziari?

Qui si è assistito ad un'opera di progressiva spoliatura, foglia per foglia (che chiamerei politica del carciofo), dell'istituto dell'ergastolo, che non si è voluto o potuto fin qui eliminare, nel tentativo di renderlo compatibile - almeno nella fase della sua gestione - con la finalità rieducativa della pena scolpita nel 3° comma dell'art. 27 della Costituzione repubblicana.

Non è sempre vero, come si pensa, che i convegni siano inutili: quattro anni dopo il convegno di Bellagio del 1958 il Parlamento ha infatti approvato la legge n. 25 novembre 1962, n. 1634, che consente l'ammissione dell'ergastolano al beneficio della liberazione condizionale quando abbia scontato almeno 28 anni di pena, purché se ne possa ritenere sicuro il ravvedimento.

Dopo cinque anni di libertà vigilata, la pena si estingue, e l'ergastolano diviene persona del tutto libera.

L'art. 8 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (cd. legge Gozzini) ha poi abbassato il tetto di ammissione alla liberazione condizionale da 28 a 26 anni.

Ma la Gozzini fa di più: stabilisce che la pena dell'ergastolo debba essere espiata negli stessi istituti in cui si espiano le pene detentive a tempo, prevede la possibilità per l'ergastolano di essere ammesso all'esperienza dei permessi-premio, prevede la concedibilità della misura alternativa della semilibertà dopo l'espiazione di almeno vent'anni di pena, prevede l'ammissione al lavoro all'esterno dopo l'espiazione di almeno 10 anni di pena.

Prevede la concedibilità della liberazione anticipata, intesa come sconto di pena di giorni 45 per ogni semestre, stabilendo che detto beneficio sia computabile nella misura della pena che occorre avere espiato perché l'ergastolano sia ammesso ai benefici dei permessi-premio, della semilibertà e della liberazione condizionale.

Per effetto di questa norma, per farla breve, nell'ipotesi di integrale concessione della riduzione di pena per liberazione anticipata, l'ergastolano (purché non recidivo) può aspirare alla concessione del suo primo permesso-premio dopo 8 anni di pena, della semilibertà dopo 16 anni di pena e della liberazione condizionale dopo 21 anni di pena.

La legge (art. 177 c.p.) prevede che il beneficio della liberazione condizionale sia revocato se l'ergastolano commette un reato della stessa indole, oppure trasgredisce agli obblighi



della libertà vigilata, prevedendo che il tempo trascorso in libertà condizionale non sia computato nella durata della pena e che l'ergastolano non possa essere riammesso alla liberazione condizionale. La Corte Costituzionale (sent. n. 161 del 4.6. 1997) ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui non prevede che l'ergastolano, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire dello stesso beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

Con sentenza n. 418 del 23 dicembre 1998 la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale sia revocata solo quando la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia incompatibile con il mantenimento del beneficio.

Con un'altra importante sentenza, la n. 168 del 28 aprile 1994, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 17 e 22 c.p. (cioè le due norme che prevedono l'ergastolo) nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile.

In questa sentenza è affermato che tutti i correttivi dei quali ho parlato prima (cioè i benefici concedibili all'ergastolano) hanno finito con l'incidere sulla natura stessa della pena dell'ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930.

La previsione astratta dell'ergastolo - dice la Corte - deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava.

Una volta soddisfatto con detti correttivi il precetto costituzionale che assegna alla pena la funzione rieducativa, diviene esclusivo compito del legislatore di valutare, nelle scelte di politica criminale, se conservare o meno l'ergastolo tra le sanzioni punitive astrattamente previste.

L'ergastolo diventa dunque incostituzionale solo con riguardo al minorenne in quanto viola il principio di diritto internazionale secondo cui è obbligatorio diversificare più che sia possibile il trattamento del minore dalla disciplina punitiva generale e perché viola quella speciale protezione dell'infanzia garantita dall'art. 31 della Costituzione.

L'ergastolo dato al minorenne - dice ancora la Corte - è illegittimo perché una pena applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità deve avere una funzione più educativa che rieducativa, in funzione dell'inserimento maturo nel consorzio sociale.

D'altra parte, lo stesso codice Zanardelli del 1889 escludeva che l'ergastolo fosse applicabile ai minori.

## **6. L'effetto Lucifero. Conclusioni.**

L'argomento dell'imperfetta formazione della personalità, e dell'assenza di una precisa identità, speso dalla Corte Costituzionale per impedire l'applicazione dell'ergastolo ai minori, ben si potrebbe trasportare - a ben vedere - anche al mondo degli adulti, molti dei quali - esposti come sono al turbinio delle sollecitazioni negative e delle altalenanti vicende della vita - ben possono attraversare esperienze perturbatrici del loro io, della loro identità e del sistema valoriale accolto, tali da rendere applicabili, per assonanza, le argomentazioni spese dalla Corte a difesa dei minori.

È stato di recente tradotto in Italia un testo di Philip Zimbardo, psicologo sociale alla Stanford University di Palo Alto (U.S.A.), dal titolo: "L'effetto Lucifero: cattivi si diventa ?" (Raffaello Cortina Editore, Milano, 2008), nel quale l'autore compie un viaggio perturbante attraverso varie manifestazioni del male e durante il quale il lettore è invitato a porsi la domanda: "Anch'io ne sarei capace ?".

Vengono passati in rassegna il genocidio in Ruanda, i suicidi e gli assassini di massa dei membri di diverse sette religiose, gli orrori dei campi di concentramento nazisti, la tortura

praticata dalla polizia militare e civile e la violenza sessuale perpetrata su parrocciani da sacerdoti cattolici.

Si racconta nel libro del cd. "Esperimento carcerario di Stanford ": nel 1971 lo scrittore ha reclutato con un annuncio su un giornale alcuni studenti "sani, intelligenti, di classe media, psicologicamente normali e senza alcun precedente violento ". L'esperimento doveva durare due settimane e coinvolgere i soggetti, suddivisi casualmente tra un gruppo di guardie ed uno di detenuti, in una simulazione di vita carceraria, allo scopo di mettere a fuoco le reazioni dei detenuti.

Dopo soli cinque giorni, i lavori furono però interrotti: gli studenti che rivestivano il ruolo delle guardie si erano inaspettatamente trasformati in spietati aguzzini.

È l'"effetto Lucifero ": la possibilità, cioè, che alcune particolari situazioni siano in grado di indurre persone ordinarie a compiere le peggiori efferatezze.

Personalmente credo che l'allarme sicurezza, al quale alcuni analisti politici attribuiscono il recente esito elettorale, impedirà che nella legislatura entrante si pervenga all'abolizione dell'ergastolo: ciò non toglie, però, che si tratti di una mèta da perseguire nell'interesse della giustizia e dei suoi simboli.

Il primo dei simboli tradizionali della giustizia è la spada; seguono la bilancia e la civetta.

La spada richiama l'idea della forza, dell'energia, dell'inesorabile potere della giustizia, vindice delle iniquità, che con un taglio netto separa il giusto dall'ingiusto e trafigge il male e le sue personificazioni: questo avviene tramite il processo e nella conseguente decisione volta all'irrogazione della pena ablativa della libertà personale.

La bilancia offre invece l'immagine dell'equilibrio, della misura, del giudizio ponderato, dell'attenta pesatura delle ragioni e dei torti: e della bilancia si deve tenere conto nella fase della quantificazione della pena.

La civetta è, da ultimo, l'animale che simboleggia la sapienza, che con occhio penetrante vede nella notte e nel buio, e ricorda la necessità di una profonda conoscenza della realtà e di un'autentica visione di essa per rendere una vera giustizia, la quale o è sapiente o non è.

La spada è strumento di azione e di esecuzione, la bilancia è strumento di giudizio e di ragione, la civetta è osservatorio di conoscenza e di saggezza.

Tutte e tre le cose sono indispensabili alla giustizia, e mi sembra che tutte e tre le cose stiano lì a dire che l'ergastolo non è oggi più ammissibile in una società che, se vuole davvero sopravvivere, deve ricominciare per così dire da capo, riscoprendo le ragioni più profonde di quell'umanesimo sul quale non potrà mai negare di affondare le proprie radici più autentiche.

Un'ultima nota per i credenti: nei due comandi del non uccidere e del non uccidere il prossimo tuo si può, secondo me, riassumere quel che il cristianesimo non tanto suggerisce, ma forse addirittura impone, di fare in relazione all'ergastolo.

— [torna all'indice](#)

---

## **BREVI NOTE SU FAMIGLIA E DETENZIONE, BAMBINI IN CARCERE, SENSO DELLA PENA**

di Massimo Niro

1. Nell'accennare ad alcuni aspetti e problemi del rapporto tra famiglia e detenzione, sotto il profilo dell'impatto della carcerazione sulla vita familiare del detenuto e della rilevanza dei legami familiari nel corso dell'esecuzione della pena, mi pare significativo aprire con la citazione di un recente documento internazionale, la Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 marzo 2008 sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare.

Ebbene, in questo documento troviamo espresso con esemplare chiarezza un principio

fondamentale nella materia che ci occupa, cioè che "il mantenimento dei legami familiari è uno strumento essenziale di prevenzione della recidiva e di reinserimento sociale, oltre che un diritto per tutti i detenuti, i loro figli e gli altri membri della famiglia ..." (lettera J della Risoluzione).

Se ci si pensa bene, l'affermazione che il mantenere le relazioni familiari del detenuto è un suo diritto e uno strumento essenziale di prevenzione e di reinserimento sociale coglie il nocciolo del problema, quando si discute del rapporto tra la famiglia e la detenzione: si tratta, poi, di vedere le forme e le modalità con cui in concreto tale principio si traduce nella realtà dei singoli ordinamenti.

Ma il Parlamento Europeo, nella risoluzione in questione, non si limita ad enunciare tale sacrosanto principio, bensì "raccomanda agli Stati membri di incoraggiare le istituzioni penitenziarie ad adottare norme elastiche per quanto concerne le modalità, la frequenza, la durata e gli orari delle visite che dovrebbero essere permesse ai membri della famiglia, agli amici e ai terzi " (punto 23), nonché "invita gli Stati membri a facilitare il ravvicinamento familiare e in particolare le relazioni dei genitori incarcerati con i figli, a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse del bambino, predisponendo strutture di accoglienza la cui atmosfera sia diversa da quella dell'universo carcerario e che permettano attività comuni e un contatto affettivo adeguato " (punto 24).

Proprio quest'ultimo invito, relativo alla predisposizione di "strutture di accoglienza la cui atmosfera sia diversa da quella dell'universo carcerario ", in cui realizzare gli incontri dei genitori detenuti con i loro figli, consente di affrontare, nell'ottica stavolta della nostra legislazione interna, il problema della concessione di permessi ai detenuti per esigenze familiari: accanto all'istituto del permesso premio (art. 30-ter ord. pen.), volto a consentire al detenuto di "coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro ", istituto che richiede però precise condizioni di ammissibilità (in termini di "quantum" di pena espiata), oltre che di merito (condotta regolare e assenza di pericolosità sociale), c'è l'istituto del permesso ordinario o di necessità (art. 30 ord. pen.), che nell'ipotesi del 2° comma prevede come condizione legittimante la sussistenza di "eventi familiari di particolare gravità".

Un recente provvedimento in materia della magistratura di sorveglianza appare interessante, laddove ravvisa la sussistenza di un evento familiare di particolare gravità nella "recisione di ogni rapporto personale del detenuto con la figlia, recisione che rischia di diventare irreversibile " e, quindi, concede al detenuto un permesso ex art. 30 per incontrare la figlia minore in un ambiente protetto (si tratta del decreto 20 febbraio 2008 del Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, pubblicato sul sito <http://www.personaedanno.it/> ).

Ulteriore motivo di interesse del provvedimento in questione sta nel richiamo alla Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui art. 9, comma 3, recita: "Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo " (e nel successivo comma 4 della disposizione si precisa che è rilevante pure la separazione costituente "il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato Parte, come la detenzione, l'imprigionamento...").

Dunque, un'interpretazione dell'art. 30, 2° comma, ord. pen. in questi termini appare auspicabile, in quanto consente di non recidere, a causa della detenzione, rapporti familiari assai stretti (a meno che ciò non sia espressamente controindicato), rapporti il cui mantenimento è essenziale per il percorso carcerario della persona ristretta.

2. Naturalmente, uno degli aspetti più eclatanti dell'impatto della carcerazione dei genitori sulla vita familiare sta nella presenza in carcere, nelle nostre carceri, di bambini insieme alle loro madri (bambini fino all'età di tre anni, come previsto dall'art. 11, comma 9, ord. pen.).

Si tratta, con evidenza, di una situazione che stride con il senso di umanità che deve presidiare anche l'esecuzione della pena (art. 27, 3° comma, Cost.): sicché molto opportunamente la già citata risoluzione del Parlamento Europeo "raccomanda che la detenzione delle donne incinte e delle madri che accudiscono figli in tenera età sia prevista solo in ultima istanza" (punto 14).

Nel nostro sistema, peraltro, c'è una disciplina normativa che dovrebbe tendenzialmente impedire la presenza in carcere dei bambini insieme alle loro madri, per quanto attiene all'esecuzione della pena: infatti, accanto agli istituti del differimento, obbligatorio e facoltativo, dell'esecuzione della pena (artt. 146 e 147 c.p.) e della detenzione domiciliare ordinaria (art. 47-ter ord. pen.), c'è un istituto creato appositamente per tutelare il rapporto tra le detenute e i loro figli minori, cioè la detenzione domiciliare speciale di cui all'art. 47 - quinquies ord. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2001, n. 40 (recante "misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori"). La detenzione domiciliare speciale prevede che "le condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo" (1° comma dell'art. 47 - quinquies).

Se però, nonostante questa evoluta disciplina normativa, il fenomeno dei bambini in carcere non è scomparso nel nostro Paese, vuol dire che qualcosa non ha funzionato: sostanzialmente, il nuovo istituto è rimasto pressoché inapplicato per mancanza di un alloggio dove le detenute madri straniere, prive di stabile dimora in Italia, potessero scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.

Nella precedente legislatura qualcuno si era accorto di questo inconveniente ed aveva presentato una proposta di modifica della legge n. 40/2001, volta appunto a consentirne l'operatività attraverso la previsione di case-famiglia protette o strutture di accoglienza "ad hoc": ma la legislatura è finita anticipatamente senza che tale proposta diventasse legge e, quindi, nella nuova legislatura si dovrà cominciare da capo.

3. Le osservazioni fin qui svolte sul tema specifico dei rapporti tra famiglia e detenzione non possono, però, prescindere da considerazioni di carattere più generale sul significato e le prospettive che oggi assumono, nel nostro Paese, le questioni della pena e del carcere. Infatti, è evidente che la valorizzazione della risoluzione europea sul ruolo dei legami familiari nell'esecuzione penale intanto ha un senso, in quanto si muove da una nozione precisa e condivisa di pena, ispirata all'art. 27, comma 3, Cost. e quindi ai caratteri dell'umanità e della finalità rieducativa del condannato.

Non sembri ovvia o retorica quest'affermazione, dal momento che oggi a livello politico, sociale e tra gli stessi operatori del diritto prevalgono impostazioni ed accenti parzialmente diversi, riguardo al significato e alle funzioni della pena e del carcere: che si esprimono, ad esempio, con la rivendicazione della c.d. certezza della pena e della sicurezza come valore preminente (si pensi al "pacchetto sicurezza" in discussione proprio in questi giorni).

Allora, non prendere in esame - sia pure in senso critico - queste nuove prospettazioni equivarrebbe a chiudersi nelle proprie convinzioni, rinunciando ad un confronto e ad una discussione che sono, invece, indispensabili.

La certezza della pena può essere un'esigenza importante, ma non può travolgere equilibri ormai consolidati del nostro sistema penitenziario, come il principio della flessibilità della pena in sede esecutiva, secondo il quale la pena inflitta in sentenza può essere, nel corso dell'esecuzione, "mitigata" nella sua quantità (con la liberazione anticipata) e nella sua qualità (con la concessione di misure alternative alla detenzione).

Per evitare fraintendimenti o equivoci lessicali, preferirei dunque parlare, piuttosto che di

certezza, di effettività della pena: volendosi con questo termine sottolineare l'esigenza che la pena sia scontata realmente, ma con modalità che non comportino necessariamente la permanenza in carcere per tutta la sua durata.

D'altro canto, chi rivendica la certezza della pena, contro veri o presunti lassismi nell'applicazione dei benefici penitenziari, sembra dimenticare il dibattito ormai ultradecennale sull'introduzione di pene principali diverse dal carcere; dibattito sviluppatosi tra gli studiosi del diritto penale, nell'ambito di varie Commissioni ministeriali per la riforma del codice penale (ultima la Commissione Pisapia), ma rimasto a tutt'oggi privo di risultati pratici.

Eppure, è convinzione diffusa tra gli esperti, anche sulla falsariga dell'esperienza di altri Paesi europei, che in uno Stato moderno la pena non possa identificarsi soltanto con la pena detentiva: altrimenti il rischio è di sovraccaricare la fase esecutiva e il ruolo dei benefici penitenziari (come appunto avviene da noi).

Quanto alle misure alternative alla detenzione, la loro consistenza quantitativa e qualitativa pare indiscutibile, per cui è illusorio e controproducente pensare ad una loro restrizione: piuttosto, occorre pensare ad un loro più efficace e coerente funzionamento, nella direzione sopra accennata dell'effettività della pena.

Occorre anche riflettere, soprattutto da parte della magistratura di sorveglianza, sulle vere ragioni per cui negli ultimi tempi si assiste ad una tendenziale diminuzione delle concessioni di misure alternative, specialmente dal carcere.

Riguardo al carcere, è a tutti noto che gli effetti "benefici" dell'indulto del 2006 sulla popolazione detenuta si stanno rapidamente esaurendo e che, in mancanza di interventi correttivi, peraltro allo stato improbabili, la situazione di sovraffollamento diventerà nuovamente esplosiva nel giro di poco tempo.

A proposito del carcere odierno, taluno ha rilevato che esso come "modello rieducativo è fallito. Non rieduca. è solo un luogo di contenzione. La comunità esterna, volontari, istituzioni, politica, deve riappropriarsi della pena.

Questo può essere un primo passo. "

(così il criminologo Carlo Alberto Romano, nell'articolo di Concetto Vecchio "Padova, vittime e carnefici si incontrano in carcere", "La Repubblica" del 12 maggio 2008).

È importante, a mio avviso, cogliere quest'intelligente provocazione e fare in modo che veramente della "questione pena" si riappropri la comunità esterna, il volontariato, insieme alle istituzioni e alla politica: la questione è infatti ampia, complessa, pluridimensionale, non riducibile a slogan, e deve essere affrontata da tutti i soggetti e le istituzioni interessate, con convergenza di sforzi e di riflessioni.

Tra i soggetti interessati - lo dico, non perchè sono in questa sala con voi e in questa occasione, ma con convinzione per la mia esperienza di magistrato di sorveglianza - un posto di primo piano spetta al volontariato penitenziario, in tutte le sue articolazioni e componenti: grazie al suo costante, intelligente e silenzioso lavoro la riforma penitenziaria ha potuto conoscere successi e positive applicazioni e così si è inverato, in diverse occasioni, il modello costituzionale di pena.

— [torna all'indice](#)

---

## **IL GIARDINO DI SOLLICCIANO E I LUOGHI DELL'INCONTRO**

di Corrado Marcetti

Il brano che Truman Capote dedica alla Sala delle visite nel capolavoro "Colazione da Tiffa-ny", è ancora oggi il resoconto più aderente rispetto alla condizione dei familiari dei detenuti che varcano la soglia del carcere per recarsi ai colloqui.

"Tutti i visitatori fanno il possibile per apparire in gran forma, e ciò fa tenerezza.

È maledettamente bello vedere le donne mettersi addosso la roba più elegante, le vecchie

voglio dire, e quelle veramente povere; fanno degli sforzi commoventi per apparire graziose e per sapere di buono anche, ed io gli voglio bene per questo.

Anche ai ragazzini voglio bene, specialmente a quelli negri. I marmocchi che le mogli si portano dietro, voglio dire.

Dovrebbe essere triste vedere dei marmocchi là dentro, e invece non lo è, hanno nastri nei capelli e un mucchio di lucido sulle scarpe, viene quasi da pensare che stia per arrivare il gelato; e qualche volta la sala delle visite fa pensare proprio a questo, a una festa.

In ogni caso non è come al cinema, sapete, niente cupi sussurri attraverso una grata. Non c'è grata, c'è solo un banco fra voi e loro, e i marmocchi possono andarci sopra in piedi per frasi coccolare; per baciare qualcuno basta piegarsi un po' in avanti.

E quello che mi piace di più è che sono così felici di vedersi, hanno una tale riserva di cose da dirsi, che non è possibile che si annoino; continuamente a ridere e a tenersi per mano. Più tardi è diverso. Li vedi sul treno. Siedono immobili e guardano il fiume che corre fuori dal finestrino".

Questo brano è stato il filo conduttore poetico del nostro lavoro di progetto per il "Giardino degli incontri" nel carcere di Sollicciano a Firenze. Alcuni mesi dopo l'inaugurazione ufficiale dell'opera, avvenuta nel giugno 2007, durante una delle giornate di apertura all'utilizzo sperimentale per i colloqui, mi sono recato al carcere per verificare come andavano le cose. Quel giorno Radio Popolare era stata autorizzata a mandare in onda la diretta.

Le persone e lo spazio

A Firenze che è città che va da Settignano a Sollicciano, è stata inaugurata nel paesaggio della pena per eccellenza, il complesso di Sollicciano, la struttura del "Giardino degli Incontri" con la sua architettura conviviale, la successione di situazioni d'incontro disposte e disegnate attorno alle radici degli alberi-pilastro, con gli elementi di seduta rimarcati da tessere di ceramica colorata, un giardino con un ramo d'acqua, il verde e il pergolato come giunture di memoria col paesaggio toscano, un teatro all'aperto che aggiunge una nuova scena alla crescita del teatro in carcere. Anche la città insieme al mondo del carcere ne ha guadagnato.

Una mattinata trascorsa al "Giardino degli incontri" in una giornata di colloqui, mi ha restituito pienamente il senso di questa opera come architettura da vivere, come spazio utilizzato dalle persone. Camminavo sotto il pergolato mentre i bambini inventavano giochi con i loro genitori nel nuovo spazio, e ricordavo come si svolgevano generalmente i colloqui in tante carceri italiane negli anni in cui un gruppo di detenuti della nona sezione di Sollicciano e del corso di giardinaggio fece questa proposta alla città: la barriera di cemento più alta di un bambino, guarnita spesso di vetro divisorio.

L'attenzione principale da parte dei detenuti che idearono nella seconda metà degli anni '80 la proposta, era rivolta soprattutto ai bambini: a quelli che visitano i genitori detenuti, a quelli che per "salvagnarli" dal trauma dell'incontro nel parlatorio di un carcere, l'esperienza è negata, a quelli, fino a 3 anni, conviventi in una cella del carcere con la madre, a quelli che ... sono tanti.

Camminavo e incontravo famiglie, la giornalista di Radio Popolare intervistava anziane madri e giovani donne e i loro commenti pieni di umanità restituivano il senso delle cose. Una coppia che si era conosciuta in carcere con il pannello da edificio a edificio - ora la donna era fuori dal carcere - raccontava della richiesta presentata di potersi sposare nel "Giardino degli incontri".

Riflettevo sulle tante cose cambiate rispetto al periodo in cui il progetto del Giardino degli incontri era stato ideato, rispetto al regolamento penitenziario, agli indici di affollamento, alla composizione della popolazione detenuta sempre più multietnica, povera, legata alla tossicodipendenza e ai problemi vissuti dalle comunità extracomunitarie di nuova immigrazione. Lontananza delle famiglie e povertà incidono significativamente rispetto al numero complessivo dei colloqui visto che una quota consistente di detenuti non ne

usufruisce.

Sollicciano ha oggi 920 detenuti in 373 camere detentive di questi il 70% sono stranieri e di questi circa il 50% non fa colloqui. Riflettevo su quanto sia importante arrivare ad un utilizzo pieno di una struttura come "Il Giardino" che può consentire la migliore applicazione dell'istituto della Visita, previsto dal regolamento penitenziario. Affrontare le fatiche e i costi di lunghi viaggi acquisterebbe più senso se la famiglia potesse passare più tempo con il parente detenuto e consumare insieme il pasto. Il carcere riflette oggi molti nuovi problemi ma una struttura versatile come il Giardino degli incontri, con il suo padiglione coperto (utilizzabile non solo per i colloqui ma anche per esposizioni e incontri), l'area verde e il teatro all'aperto con la struttura di servizio, può dare il suo contributo di spazi per favorire le opportunità.

Davanti al teatro all'aperto, mentre un bambino saltella sulle sedute, mi fermo a parlarne con i promotori dell'esperienza teatrale in corso da lungo tempo a Volterra: la nuova struttura può essere un punto importante del circuito del teatro in carcere ma anche di quello fuori del carcere.

La balena in carcere

Sotto il pergolato che corre parallelamente al muro di cinta si capisce quanto l'opera sia sul confine di separazione del perimetro carcerario dal resto del territorio, tra la città e il suo rovescio, tra il dentro e il fuori: il "Giardino degli incontri" è stato un progetto al limite del possibile, a cui in pochi allora attribuivano chance di realizzazione, ha superato innumerevoli difficoltà prima e dopo aver ottenuto il finanziamento per la sua realizzazione. È stato un sogno tenace e resistente come testimonia la sua vicenda progettuale, una storia emblematica di collaborazione e partecipazione reale tra tanti compagni di viaggio, di quella specie che cambia le cose e configura una nuova condizione di rapporti. L'architetto Giovanni Michelucci ne aveva compreso il senso profondo quando accolse con entusiasmo la sfida di un intervento progettuale aperto alla città dentro il recinto murario del carcere. Scrisse a proposito: "Furono proprio alcuni detenuti che proposero di progettare dentro il carcere un giardino per la città. Così nacque quella esperienza che considero tuttora tra le più belle e significative della mia vita e che prese il nome di Giardino degli Incontri...". Ritorna la letteratura questa volta con il grande scrittore francese Jean Giono che conobbe il carcere perché vi fu rinchiuso per propaganda pacifista mentre avevano incominciato a soffiare i venti della seconda guerra mondiale. In carcere tradusse il Melville di Moby-Dick, per la prima volta in Francia, e scrisse una magnifica prefazione. Quando gli domandarono di questa esperienza rispose: "Nessuno può immaginare quanto sia importante una balena in carcere".

Ripenso a tutta la vicenda del "Giardino degli Incontri" e allo stesso Michelucci che affermava: "Chi può dire di non aver bisogno di poesia. La felicità dell'architetto sta nel vedere nascere uno spazio e la felicità è più grande quando si percepisce che quell'intervento suggerisce un seguito, un ulteriore sviluppo".

L'esperienza dell'innovazione spaziale: come lo spazio può aiutare a cambiare le relazioni. Il "Giardino degli incontri" introduce una situazione di forte cambiamento rispetto alla rigidità dello schema di relazione che il colloquio istituzionalizza.

Morfologicamente il colloquio è fissità, una seduta, si sta seduti di fronte, un uomo e una donna, un padre e un bambino, una genitorialità mortificata, davanti a un tavolo che è il fulcro, un piano attorno a cui ruotano le esistenze separate, un tavolo su cui si rovesciano i problemi o ballano le speranze, mentre il frastuono non fa ascoltare le parole.

In uno spazio come il "Giardino degli incontri" incontrarsi è:

scegliere insieme i posti dove stare, dove godere uno sprazzo di sole o guardare la pioggia o sentire il vento, aprire una porta, un percorso dove passeggiare, un prato da giocare.

È uno spazio che contempla una libertà di movimento per bambini e adulti per stare insieme, risentirsi familiari di ..., genitori di ..., figli di ..., non solo detenuti di un carcere, di una sezione, di un passeggio,

un momento per essere indipendenti dal contesto, per abbracciare, parlare e ascoltare, guardare, leggere, ridere, salire, scendere, scrivere, come in un parco urbano.

è come aver introdotto un carattere di invito alle famiglie, un carattere esteso alla città a entrare nel carcere, a superare i muri del pregiudizio, un segnale opposto al meccanismo di dissuasione, deterrenza. Il "Giardino" attiva l'immaginazione, è erosione del carcere come macchina di sottrazione, di separazione di materia ormai priva di significato per la società.

Il carcere come contenitore spaziale non è un luogo facile da modificare, le sedimentazioni sono pesantissime, le consuetudini toste da modificare. Il lungo iter realizzativo dello stesso "Giardino" ha evidenziato quanto sia stato complesso introdurre innovazione spaziale nella materia colloqui in un carcere, il rallentamento nella messa in esercizio della struttura lo ha confermato: una prova sperimentale di utilizzo, poi un giorno alla settimana, poi due, infine, dopo mesi, tre. Oggi le modalità di fruizione del giardino degli incontri sono molto articolate, calendarizzate, in rapporto sia alla complessità della popolazione detenuta (comuni, detenuti in alta sorveglianza, detenuti in regime di protezione, donne, transessuali) che all'organizzazione del servizio da parte della polizia penitenziaria. Le sei stanze colloqui tradizionali non sono state soppiantate, come sarebbe stato possibile, ma sono usate in forma alternata ed il sabato, giorno di maggiore affollamento dei colloqui, in forma esclusiva. Il "Giardino" è innaturalmente sottratto dai colloqui prolungati e le attese per accedervi nei giorni destinati sono lunghe. Il carcere si nutre di fissità e tollera male le situazioni dinamiche, ciononostante il cambiamento non può essere fermato.

Un inciso

Nelle circa 208 carceri italiane pari a 28.828 camere detentive ( di cui adeguate 4763) sono oggi detenute circa 53.000 persone e a grandi ritmi si andrà al superamento dei record dei migliori indici di sovraffollamento. Certo non basteranno le 1753 camere detentive in appalto-costruzione. I detenuti nelle carceri italiane sono cresciuti di 4.299 unità negli ultimi quattro mesi con un aumento dell'8,8% della popolazione carceraria avvenuto dall'inizio del 2008 al 30 aprile. Dallo scorso giugno la popolazione nelle carceri è aumentata di circa mille unità al mese. La capienza massima di 43 mila presenze è stata superata a giugno 2007 e con questo ritmo di crescita entro l'anno saremo di nuovo nella situazione di emergenza "pre-indulto". Il sovraffollamento si rifletterà naturalmente anche sui colloqui e su tutte le (poche) forme di relazione con l'esterno.

In tutta evidenza si andrà alla realizzazione di un processo di densificazione carceraria sia con la realizzazione di nuovi padiglioni detentivi interni, laddove sarà ritenuto possibile, che modificando lo stesso parametro di capienza tollerabile. Una situazione di tal genere metterà in crisi i buoni principi tesi ad "evitare ciò che è gratuitamente afflittivo e a ricercare un modello detentivo rispettoso della dignità delle persone con riferimento alle strutture custodiali". I dati conosciuti derivanti dal monitoraggio sullo stato di attuazione del Regolamento Penitenziario rivelano a tutto il 2007 molte carceri non avevano ancora adeguato i propri spazi secondo quanto previsto dal Regolamento penitenziario. Le notizie sull'adeguamento delle sale colloqui al 12 ottobre 2007 informa che 272 su 530 colloqui sono conformi al Regolamento, cioè prive di mezzi divisorii.

Una proposta

Il "Giardino degli incontri" costituisce un'opera di grande valenza architettonica e sociale con una sua storia peculiare che è difficile riproporre in altre condizioni, ma in ogni struttura carceraria è possibile ripensare tutta la materia dei colloqui, compresi gli spazi che vi vengono destinati, e costruire dei percorsi progettuali, meglio se condivisi tra interno ed esterno. Dalle corse dei mezzi pubblici per arrivare agli istituti carcerari, spesso in aree suburbane, alle pensiline di attesa, ai percorsi di accesso, ai locali di colloquio, ai ritagli di spazi interni disponibili, potenziali giardini, le possibilità di intervento sono presenti ovunque, le difficoltà affrontabili, gli ostacoli superabili.



— [torna all'indice](#)

---

## **LE VITE PARALLELE DEL VOLONTARIATO E DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**

di Giovanna Gioia

### Premessa

Fare memoria è importante sempre e lo è particolarmente per il Seac, sia perché è una pagina di storia per quanto riguarda il settore penitenziario, sia perché incarna valori importanti. Fare memoria sul Seac non significa soltanto ricordare la storia del volontariato penitenziario, significa anche seguire l'evolversi culturale, sociale e politico del nostro Paese.

In questi ricordi forse, fra ' Beppe ed io, lui più di me, costituiamo un pezzo di memoria storica del Seac, perché entrambi ne vivemmo i momenti più rilevanti e più impegnativi: gli anni di crescita, le conquiste, i travagli, la dialettica interna, le interlocuzioni con la Chiesa e con l'Amministrazione Penitenziaria, con la quale si stabilirono rapporti sempre più frequenti e operativi, offrendo un 'utile collaborazione, ben sintetizzata nell 'espressione del tema di oggi .

### La nascita del Seac

Proprio qui, a Portoferraio, alla fine dell 'estate del 1967, su proposta dell 'Azione Cattolica di Milano, i vari gruppi che si occupavano dell 'assistenza ai carcerati, si diedero convegno e costituirono un coordinamento, che nell 'appuntamento dell'anno successivo prese il nome di "Segre-tariato Nazionale Enti di Assistenza ai Carcerati ". Nel fare memoria non posso non ricordare, almeno alcuni, oggi nelle braccia del Signore, che costruirono il Seac: Vittorio Bellucci, primo segretario nazionale, Maria Cristina Pinelli, Luisa Carta, Carlo Castelli, Anna Coalbu, Guglielmo Monamì, il presidente onorario Marcello Buo-namano e, in particolare, mons. Cesare Curioni, Ispettore nazionale dei cappellani e nostro grande consulente ecclesiastico, che trovava sempre il consiglio giusto.

Il Seac raccolse le esperienze che singoli ed Enti, soprattutto cattolici, nel periodo post-bellico e post-fascista, avevano maturato nell 'ambito carcerario, in ottemperanza all'opera di misericordia "visitare i carcerati " e da quanto sancito nell 'art.27 della Costituzione italiana. Esso, quindi, nacque alla fine degli anni '60, in un momento storico magico, ricco di fermenti in campo sociale e culturale, di forti tensioni partecipative a livello politico, di idealità e utopie egualitarie che sfociarono nel movimento di liberazione della donna e nel movimento giovanile del '68, che, pur con le loro inevitabili contraddizioni ed errori, provocarono, nel bene e nel male, un complessivo positivo rinnovamento della società. A questo contribuì anche il pontificato di papa Giovanni XXIII, a cui si deve un profetico e provvidenziale rinnovamento nelle prassi ecclesiali, esaltando il ruolo dei laici, chiamandoli all'impegno nella costruzione della città terrena, dando centralità alla causa dei poveri e degli oppressi e chiedendo giustizia e rispetto per tutti e dovunque.

Tutto ciò sfociò in quell 'edificante fenomeno collettivo chiamato volontariato che, poggiando su valori importanti quali la libertà dal bisogno e dall 'oppressione, la giustizia, il rispetto della persona, la democrazia, la gratuità, la solidarietà, diede impulso ad un impegno nelle istituzioni pubbliche, per offrire collaborazione nella gestione degli innumerevoli bisogni della collettività.

Da questo momento la vita del volontariato carcerario per gran parte coincide con quella del Seac che, come dimostrano i vari statuti, seguì l 'evolversi della nostra società per cogliere quanto si andava maturando in essa e dare risposte adeguate alle necessità di una istituzione che sempre più diventava lo specchio della comunità.

Gli statuti, a partire da quello del 1968, oltre a testimoniare i valori su cui si fondava il Segretariato, testimoniano anche il travaglio con cui esso cercava di definire meglio il suo

servizio, sia restando fedele alla propria identità cristiana, sia accogliendo la collaborazione di chi manifestava convinzioni diverse. Questo problema animerà per parecchi anni la dialettica interna all'Organizzazione, tanto è vero che le espressioni "Il Seac si ispira ai principi cristiani" e "Il Seac segue i dettami del Magistero della Chiesa" compaiono e scompaiono dagli statuti successivi del 1982 e del 1989, finché nel 1993, in una nuova revisione dello statuto, venne tolto qualunque riferimento di fede, in quanto nell'ambito delle associazioni operanti nel sociale e particolarmente nel penitenziario si era realizzata a livello centrale e periferico una tale consonanza di obiettivi che i tempi sembravano maturi per non rimarcare e delimitare certe differenze ideologiche.

Con questo nuovo statuto il Seac si trasformò radicalmente, da Segretariato diventò "Coordinamento Enti e Associazioni di Volontariato Penitenziario", non più volontariato carcerario perché si rivolgeva anche all'aria penale esterna e, per radicarlo meglio nel territorio, vennero istituiti i Coordinamenti regionali e locali, realizzando così quanto previsto nello statuto del '68 e precisamente "collegare enti, associazioni, gruppi, persone singole che operano nel penitenziario". Fu un momento di particolare impegno per i soci, che, sotto la guida dei segretari nazionali, Mario Uggè prima e Livio Ferrari dopo, puntarono molto sulla formazione dei volontari per un loro rinnovamento culturale e operativo e su una più forte azione di sensibilizzazione della società.

Si realizzarono convegni, seminari, incontri, nell'ambito ecclesiale e laico, con la partecipazione di esperti, di politici, di giornalisti e di professori universitari. Si intensificarono i rapporti con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con le associazioni, tanto che, assieme alla Fivol, alla Caritas, all'Archi-Ora d'Aria e, successivamente, alla San Vincenzo de' Paoli, nel 1996 si indisse una Conferenza nazionale del volontariato giustizia per tracciare percorsi comuni alla luce delle diverse esperienze. La conferenza ebbe un grande successo e fu la premessa per un percorso che poi approdò nel 1998 alla costituzione ufficiale della "Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia" con l'obiettivo di proporsi come principale interlocutore del Ministero della Giustizia e del Dap. La costituzione della CNVG suscitò, purtroppo, una profonda lacerazione nel Seac a livello nazionale e a livello regionale, non solo perché alcuni ultra curiali non approvavano la collaborazione con associazioni di sinistra, tanto da denunciare alla Cei la cancellazione del riferimento alla ispirazione cristiana dall'art. 1 dello statuto, cosa che provocò la sospensione momentanea del Seac dalla Cnal (Consulta Nazionale Aggregazioni Laicali), ma anche perché avvenne quello che si temeva e precisamente che il Seac avrebbe subito una forte contrazione degli aderenti, in quanto sarebbe apparso, come apparve, deprivato delle sue funzioni contrattuali e formative. Molte associazioni cattoliche, inoltre, preferirono aderire alla Conferenza, sia perché si era diffusa l'accusa di una eccessiva laicità del Coordinamento, sia perché non avvertivano da parte della Chiesa un impegno costante e forte nei confronti del problema penitenziario.

Le controversie, comunque, a poco a poco, cominciarono ad attenuarsi, anche se resta ancora aperto il problema dell'esodo degli aderenti dal Seac. Anche con la Cei le divergenze si appianarono e si trovò un accordo nel 2000, con l'aggiunta, nell'art.1 dello statuto, della fatidica espressione "Il Seac si ispira ai principi cristiani". Tornammo così a curare i rapporti con il mondo ecclesiale e mi auguro che si possa riprendere una nuova collaborazione con le associazioni cattoliche e ....non solo.

Le leggi di riforma

Il Seac, tornando un po' indietro con la memoria, mentre andava definendo la sua identità e il suo servizio, contemporaneamente seguiva passo passo l'iter delle leggi di riforma del 1975 e del 1986 e manteneva rapporti con il Dap sempre più continui, che portarono all'emanazione di alcune importanti circolari, nelle quali, non solo si esprimevano riconoscimenti ai volontari per la loro presenza attiva e qualificata, ma anche veniva meglio precisato il loro ruolo e servizio nelle carceri. Ricordiamo particolarmente le due circolari del 2000 che disposero, tra l'altro, il decentramento della concessione dei

permessi ex art. 78 affidandola ai Provveditorati regionali, e quella che chiamava i volontari a partecipare, assieme agli operatori, al trattamento valorizzandone l'apporto del territorio e ampliando gli spazi operativi del volontariato.

L'Ordinamento penitenziario e la legge Gozzini ebbero, e continuano ad avere, un iter molto contrastato, pur essendo leggi di alto valore umano, giuridico e sociale. La prima contiene alcune norme rivoluzionarie importanti, come per es. le misure alternative al carcere, l'apertura del mondo carcerario a nuovi operatori (educatori, psicologi, ecc.), la partecipazione della comunità esterna (Enti locali e regionali) e del volontariato. La parte più importante, però, è quella che il condannato non solo non è più considerato oggetto passivo di norme, ma soggetto portatore di diritti, ed anche che si deve tener conto della sua condizione personale, familiare, economica e sociale.

La legge del 1986 contiene importanti innovazioni riguardanti la Magistratura di sorveglianza, ma soprattutto dà maggiore spazio al trattamento e all'azione del volontariato all'interno del carcere e nella gestione delle misure alternative. Con il nuovo Regolamento penitenziario del 2000 vengono puntualizzati le finalità della pena, le modalità del trattamento, e, assieme ai compiti degli operatori, anche quelli dei volontari, prevedendo protocolli d'intesa tra l'Amministrazione Penitenziaria, gli Enti territoriali e le associazioni di volontariato. Queste leggi nel corso degli anni, soprattutto per l'emergenza della criminalità mafiosa, per il terrorismo, per le inquietudini e le rivolte nelle carceri, per i reati degli immigrati e dei tossicodipendenti, non sempre hanno avuto un'applicazione adeguata, specialmente nella parte più importante, quella del trattamento. Parecchi sostengono che esse sono fallite proprio perché si volle dare spazio al trattamento, in quanto la rieducazione è un'utopia e l'uomo che delinque è irredimibile: non può esserci alcuna relazione tra la società libera e quella reclusa. Auspicano, quindi, che esse siano abolite. Ma le cause dello svuotamento delle suddette leggi, a mio parere, sono principalmente due: 1) per un vizio tutto italiano, le nobili e innovative leggi hanno quasi sempre subito un arresto o un rallentamento nell'applicazione, ricordiamo il travagliato iter della riforma scolastica, la legge sulla chiusura dei manicomi, leggi sull'ambiente, ecc... Ciò avviene perché, nel delineare gli interventi sociali, si pone eccessiva enfasi nella teorizzazione dei valori e delle finalità e non si presta la dovuta attenzione agli strumenti applicativi, alle disponibilità finanziarie, alle reali capacità delle istituzioni interessate e degli uomini che devono applicarle, impreparati al cambiamento dal punto di vista umano, psicologico e professionale; 2) la riforma penitenziaria non fu accompagnata da una adeguata riforma del Corpo di polizia penitenziaria, che arrivò solo nel '90, che ai reali e gravi problemi rispose con una maggiore militarizzazione, e da quella della Magistratura di sorveglianza e dell'area educativa. Non si diede, cioè, reale applicazione al duplice mandato costituzionale della custodia e del trattamento.

Il fallimento, quindi, era in rebus e il Seac, forte dell'esperienza dei volontari impegnati sul campo, pose più volte l'accento sull'immobilità, sul tradimento della legge, come si può rilevare, oltre che dai documenti di denuncia fin dal 1980, anche dalle tematiche trattate nei convegni nazionali, per es. "è in atto la nuova cultura penitenziaria?" (1993), "La qualità della vita in carcere" (1995), "Il trattamento apparente" (1999), ecc.... Ci fu, inoltre, uno scollamento tra il centro e la periferia, tra il luogo, in cui i dirigenti del Dap elaboravano idee e affermavano valori, che poi veicolavano in circolari piene di utili indicazioni per il trattamento, e gli Istituti, in cui esse avrebbero dovuto essere trasferite nelle prassi e che, invece, venivano accolte con un'adesione formale e sulla carta.

Il carcere, comunque, continua a stritolare tutto, sentimenti, giustizia, rispetto, energie, creatività, salute, insomma stritola l'uomo e resta un luogo patogeno anche per gli operatori, perché, dove c'è degrado, questo riguarda tutti.

L'attuale situazione carceraria e il volontariato

La situazione carceraria odierna è disastrosa sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista umano. Parecchi istituti sono vecchi, sporchi, insalubri e dovrebbero essere

ristrutturati o chiusi, ma le finanziarie dei vari governi contengono sempre meno risorse per il settore penitenziario. Dal punto di vista umano il carcere, come è sempre avvenuto, ospita la categoria dei poveri e oggi anche quella dei poveri tra i poveri, i tossicodipendenti e gli immigrati, sempre più numerosi e disperati.

Dinanzi a ciò talvolta sorge spontanea la domanda: "Ma Dio perché fa nascere i delinquenti fra i più poveri? è ingiusto e crudele?". Invece no. Non è Dio ad essere ingiusto e crudele. La risposta ce la dà la grande scienziata Rita Levi Montalcini che a proposito è illuminante: "Ognuno di noi può diventare un santo o un bandito, ma ciò dipende dai primi tre anni di vita, non da Dio. È una legge della scienza che si chiama epigenetica, in altre parole si può definire il risultato del dialogo che si instaura tra i nostri geni e l'ambiente familiare e sociale, nel quale cresciamo". C'è anche una significativa frase di V. Hugo: "La madre è senza latte, il padre senza lavoro e i cervelli sono senza lumi". Il grande Hugo nell'Ottocento intuì la verità che oggi è confermata dalla scienza.

L'antropologia, la socio-logia, la psicologia e, soprattutto, l'esperienza ci confermano che i reati sono espressione dell'ambiente in cui maturano, tranne, ovviamente, quelli riconducibili a patologie o a motivi politici o religiosi. Gli avvenimenti di questi ultimi anni, inoltre, ce lo dimostrano chiaramente: gli scandali delle banche, della Cirio e della Parmalat, i falsi in bilancio e i vari reati finanziari, la corruzione, assieme al clientelismo, alle contiguità mafiose, alle tangenti ed altro ancora sono reati caratteristici di certi ambienti di potere e di ricchezza. Reati ancor più gravi perché, a mio parere, sono contro lo Stato, del quale minano l'economia, e contro il popolo perché impediscono la realizzazione dei servizi e provocano miseria, degrado, criminalità. I furti, le rapine, il pizzo, lo spaccio di droga, la manovalanza mafiosa sono reati delle classi meno abbienti, dei poveracci, verso i quali l'opinione pubblica e la legge sono rigorose. La differenza sta nel fatto che c'è una percezione diversa dei reati per il modo in cui avvengono. A proposito è molto amara la considerazione che a volte viene fatta: i poveri rubano contro la legge e i potenti si fanno le leggi per rubare.

Alla situazione strutturale e umana difficile si aggiunge il fatto che le leggi e le disposizioni ministeriali o non trovano applicazione nelle prassi o vengono svuotate da progetti che spesso ubbidiscono più ad esigenze di immagine che ad una reale efficacia. In una situazione di questo genere anche la nostra opera diventa asfittica, è mortificata nelle sue potenzialità, è fortemente condizionata dagli umori della dirigenza.

Per amore di verità, comunque, occorre dire che, nonostante le difficoltà di vario genere, non possiamo dimenticare il positivo che abbiamo realizzato: ci siamo spesi a fianco dell'Amministrazione Penitenziaria, per un rinnovamento culturale all'interno e all'esterno del carcere circa la colpa e la pena, siamo stati stimolo per un'istituzione chiusa, abbiamo alleviato, seppur in minima parte, le sofferenze di parecchi detenuti, li abbiamo aiutati a non lasciarsi andare, a mantenere i rapporti con le famiglie, a sperare in un futuro migliore, ad acquisire istruzione e, nei limiti del possibile, abbiamo soddisfatto qualche esigenza esistenziale, laddove l'Amministrazione non poteva. E tutto ciò continuiamo a fare.

Quale futuro per il SEAC?

Siamo partiti da Portoferraio nel 1967 e mi sembra di buon auspicio essere qui dopo 40 anni, per continuare con rinnovato entusiasmo la nostra avventura, oggi, forse, più difficile, perché il clima, in cui il Seac nacque, è irripetibile.

Partendo dalla consapevolezza che la società attorno a noi e quella che va in carcere è cambiata, anche noi dobbiamo rinnovarci e adeguarci, forti delle nostre esperienze, dei valori e degli ideali, che, per fortuna, ancora ci animano. Abbiamo due pilastri su cui poggiare, il Vangelo e la Costituzione, oltre alle leggi del '75 e dell'86 e al Regolamento d'esecuzione, che non possono essere cancellate, come qualcuno vorrebbe.

Oggi siamo fortemente interpellati dal problema dell'immigrazione e della sicurezza e abbiamo il dovere di coinvolgerci in tutte le sedi del dibattito per sottolineare che, per

sentirsi sicuri, non basta gridare "sicurezza, sicurezza" con volto truce e sguardo luciferino, invocare più carcere, inasprimento delle pene, abolizione delle leggi di grande civiltà democratica. Con ciò non si vuole negare che una pena per i reati debba pur esserci, si vuole, invece, dire che essa deve essere giusta, veloce e accompagnata dal rispetto per la dignità della persona e da un'azione trattamentale efficace.

Tutto questo ed altro va detto a chi si accinge a governarci prima che la esaltazione, la superficialità e la crudeltà entrino nelle leggi, nella cultura e nelle prassi della vita del Paese, in nome di quella antropologia che si va diffondendo nella società, che ha voglia di punire, non per quello che si fa, ma per quello che si è. Sempre ed esclusivamente contro chi non ha potere e denaro.

Occorrerà, dunque, potenziare il nostro ruolo di ponte tra il carcere, la comunità e la politica, coinvolgere anche le vittime, sollecitare una rinnovata attenzione sulla prevenzione, sulle modalità dell'esecuzione penale interna ed esterna, sulla mediazione, sulla pena riparativa.

Occorrerà mantenere rapporti sempre più stretti con l'Amministrazione Penitenziaria, la cui direzione ci auguriamo possa finalmente sfuggire alle logiche spartitorie dei partiti per dare continuità a quanto si teorizza e si programma. Piacerebbe un tecnico che posseda preparazione professionale, valorizzata da doti di umanità e di sensibilità. In questo particolare momento, credo che sarebbero utili corsi di formazione assieme a tutti gli altri operatori: sarebbe importante confrontarci, soprattutto, con gli agenti e promuovere incontri con i loro responsabili sindacali.

Mi preme, infine, porre alla vostra attenzione due riflessioni: 1) in un mondo, in cui tutto è mercificato, abbiamo il dovere di difendere il nostro servizio e di affermare il valore della gratuità, del dono, che non significa aprofessionalità, pietismo, il voler impiegare il tempo perché non si ha nulla da fare e per qualcuno, naturalmente in malafede, addirittura, insicurezza. Essa, invece, testimonia l'impegno etico nella vita sociale e nelle istituzioni, afferma ben precisi valori, quali la solidarietà, la disponibilità, il rispetto per le persone, la condivisione, il disinteresse, l'amore per il prossimo; 2) siamo spesso rimproverati di svolgere un ruolo di supplenza alle carenze dell'Amministrazione Penitenziaria per quanto riguarda il servizio di guardaroba. Sì, forse, è vero. La nostra opera è, soprattutto, rivolta, attraverso i colloqui e i corsi, al sostegno morale, psicologico e culturale del detenuto. Abbiamo creduto nella pedagogia delle parole, con la speranza che attraverso il dialogo da persona a persona si potesse penetrare nell'animo del detenuto, alleviargli la solitudine e l'ansia, offrirgli conforto e speranza, suscitare una riflessione sul suo operato.

Ma pensiamo veramente che tutto ciò possa bastare a chi vive, oltre alla sofferenza morale, anche il problema di non poter soddisfare alcune esigenze esistenziali, quale quella di avere scarpe, biancheria intima, prodotti di igiene personale, ecc.? Crediamo realmente che egli sia disponibile all'ascolto con il pensiero, per esempio, delle scarpe, che gli buca il cervello? Sarebbe la stessa finzione di credere che i vari benefici, senza che siano mutate le condizioni di violenza, di degrado, di miseria, in cui viene rimesso, quasi per magia, possano far cambiare il reo. Il futuro del Seac potrà essere fruttuoso se si avrà il coraggio di opporsi alla dilagante cultura dell'esclusione e dei privilegi, e si saprà fare riflettere sulla corresponsabilità sociale e politica, ricordando che non può esserci sicurezza senza giustizia sociale. Assumere, cioè, quel ruolo Politico di cui si parlava tanto alcuni anni fa.

— [torna all'indice](#)

---

## Testimonianze

### **L'ERGASTOLO E LA FILOSOFIA**

di Dimitri Ghiani

Il mio giungere qui a Porto Azzurro, nel Marzo del 1996, ha avuto una sorta di toccasana nei confronti del mio atteggiamento verso l'istituzione penitenziaria, infatti oltre al lavoro stabile, cosa che in carcere specialmente per chi è solo e non ha altre entrate è molto importante per poter vivere dignitosamente. Oltre a ciò ho avuto ed ho una reale possibilità di portare avanti i miei interessi personali, che sono in particolare gli studi e posso dire che entro quest'anno non solo sosterrò la tesi di laurea in filosofia, ma mi iscriverò alla specialistica e questo è un grande passo in avanti per me. Certo non nascondo che ci sono stati problemi che io stesso ho creato, ma ho sempre avuta la forza di continuare e di questo mio proseguire devo dare atto all'istituzione che non ha mai bloccato o negato l'entrata dei vari docenti, anzi hanno sempre visto di buon occhio questo mio, nostro proseguire gli studi, cercando di risolvere alcune piccole aperture; come così di grande, enorme, aiuto è stata l'Associazione Dialogo nel seguirmi e di mantenere i continui contatti con l'Università di Pisa ed ultimamente anche con il Professore Slezàk a Tubinga in Germania, proprio perché nel contesto degli studi sono il primo a voler conseguire con serietà e caparbia il mio obiettivo.

La filosofia però non è la mia sola consolazione, non è il mio unico traguardo da raggiungere, esso è uno dei tanti, la vera meta è mettere fine alla mia pena, in maniera dignitosa e questo non è semplice dato che alla mia espiazione non c'è una fine ed è aggravata da problemi che lo stesso ergastolo pone davanti. Uno dei tanti problemi che l'ergastolo porta, come così tutte le lunghe pene, è l'affievolimento dei rapporti affettivi; vuoi, in primis, per il deterioramento, che essi hanno avuto già prima della detenzione, poi la distanza, sia per la non presenza e poi per il luogo detentivo, che volente o non porta ad un relativo distacco e questo non porta altro che negatività, dato che il carcere è il luogo della solitudine, quella vera, assoluta., in questo luogo l'uomo si sente realmente solo, deve reprimere i suoi sentimenti, perché non può provarne, come se provare un qualcosa per un altro essere umano sia un reato, dimentica del tutto cosa significhi dare e ricevere un gesto affettuoso.

Qui interviene l'importanza del volontariato, dato che esso cerca di far sì che il recluso non interrompa del tutto il contatto, non con l'esterno, ma con il genere umano dando, non l'illusione, ma la concretezza che i sentimenti non muoiono e il sentimento che il volontariato dona è forse quello più importante: l'amicizia quella vera, incondizionata, quella auspicata da Aristotele, perché già essa da sola, fa sì che l'uomo non si senta del tutto solo e quindi non diventi un cattivo selvaggio, ma un buon selvaggio, che mantenendo un rapporto con il genere umano, possa cercare di continuare a migliorare non solo sé stesso, ma anche colui che gli dona quella amicizia.

Certo di questioni da porre sulle aporie che le lunghe pene e l'ergastolo hanno, ce ne sarebbero da dire, ma sono convinto che se si pensa che ogni recluso è un essere umano e che un giorno deve fare rientro nella società è già un passo avanti e che il carcere dovrebbe avere quella funzione di restituire un uomo migliore alla società, forse si farebbe un passo avanti, mentre se si continua ad auspicare la completa chiusura dell'uomo verso l'altro, continuando a chiudere i cancelli anche solo all'amicizia, non si fa altro che restituire al mondo libero un uomo solo e quindi il carcere fallisce la sua missione.

— [torna all'indice](#)

---

## Testimonianze

### **INTERVENTO SULL'ERGASTOLO**

di Lorenzo Bozano

Sono un condannato all'ergastolo e sono detenuto in questo istituto da moltissimi anni, dal 1980. Nel penitenziario elbano, come molti di voi sanno, fino a qualche anno fa vi era,

attivo e vitale, un giornale, interamente scritto e stampato dai detenuti, La Grande Promessa, del quale mi sono occupato per oltre dieci anni. Tra le finalità per le quali era nato nel lontano 1951, grazie all'intuizione di un grande direttore penitenziario, vi era l'abolizione dell'ergastolo.

Questo nome, La Grande Promessa, richiama la "grande promessa" fatta, nel 1946, dall'Assemblea Costituente all'atto della stesura della Costituzione Repubblicana, quando, abrogando la pena di morte, ha stabilito di abolire anche l'ergastolo in un momento successivo attraverso un'apposita legge ordinaria.

Così, ancora non è stato.

Sono qui per parlarvi dell'ergastolo. Ora, io non so parlare come gli illustri predecessori che sono già intervenuti. Non sono un oratore, non so molto di diritto, la mia preparazione è quella scolastica e poi quella dell'autodidatta.

"Autodidatta" anche per quanta riguarda l'ergastolo - d'altra parte non vi è altro modo per conoscerlo veramente. Per questa ragione, avendolo vissuto per oltre trent'anni sulla mia pelle, penso di potervene parlare a pieno titolo. Forse perfino con maggiore pertinenza di quanti, pur autorevoli studiosi del diritto, teorici della criminologia o dell'esecuzione delle pene, non l'hanno sperimentato nella loro carne.

Trentasette anni fa, era il 1971, per una somma di indizi ritenuti a mio carico, sono stato arrestato a Genova in relazione ad un grave fatto di cronaca. Dopo due anni di carcere in attesa di giudizio, sono stato processato in Corte d'Assise e assolto per insufficienza di prove. Una formula oggi abrogata, ma che in soldoni significa che non vi erano prove a mio carico e che gli indizi su cui si era basata l'accusa, alla verifica processuale non erano stati giudicati né certi, né univoci, né concordanti. Anzi, perfino in palese contraddizione tra di loro.

Due anni dopo, in appello, sulla base di quegli stessi elementi che avevano portato alla mia assoluzione in primo grado, senza che nulla di nuovo fosse stato portato contro di me dall'accusa, sono stato invece condannato all'ergastolo. Un autentico ribaltone! Ebbene, da questa mia tragica esperienza, traggo alcune riflessioni.

Vedete, il nostro ordinamento, come ve ne ho appena dato testimonianza, consente che si condanni un uomo all'ergastolo, alla morte civile, anche se non vi sono prove certe di colpevolezza contro di lui. "Oltre ogni ragionevole dubbio" è una battuta da film o da romanzo, che non ha riscontri se non dialettici nel nostro processo penale. Basta infatti una serie di indizi, che per loro natura possano essere equivoci o soltanto apparenti, ed il cui apprezzamento sarà differente tra giudice e giudice, tra corte d'assise ed altra corte d'assise, perché lasciato al suo libero convincimento, ed il tragico destino di un uomo è tracciato per tutta la vita.

Trovate forse che la possibilità di condannare all'ergastolo (ma a qualsiasi altra pena) un cittadino pur in assenza di una prova certa della sua colpevolezza corrisponda al sentimento di giustizia e di equità che alberga in ciascuno di voi?

Non credo proprio. Eppure è un rischio che, per quanto remoto, si potrebbe improvvisamente abbattere su qualunque cittadino. Ed allora da questo fatto si può trarre una prima importante argomentazione per affermare che l'ergastolo è una pena incivile. E dunque ingiusta. Se in Italia si può giungere a condannare un cittadino all'ergastolo perfino senza prove certe e sicure, credo che sia qualcosa che da un lato suscita la vostra più vibrata rivolta interiore, dall'altro che dunque costituisce, anche se non se ne è consapevoli, un'eventualità pur remota che qualsiasi persona potrebbe rischiare, in qualunque momento della sua vita. E sinceramente non credo che tale possibilità incontri la vostra incondizionata approvazione.

Eppure l'Italia è un paese molto civile. La nostra Costituzione sancisce che le pene non possano prescindere dal senso di umanità e dal rispetto della dignità dell'uomo e che la loro esecuzione deve tendere alla rieducazione ed al reinserimento sociale dei condannati. Da sempre molti attenti giuristi hanno colto il palese conflitto tra tali precetti della Carta

costituzionale e della legge penitenziaria - divieto di trattamenti disumani e dignità dell'uomo da un lato, rieducazione e reinserimento sociale dall'altro - ed il concetto stesso dell'ergastolo. Ma finora la Corte costituzionale ha sempre risposto picche.

Eppure l'Italia è un paese molto civile: il paese che ha promosso e recentemente ottenuto la moratoria mondiale della pena di morte, il paese che tutela i diritti fondamentali dell'uomo, che non lesina le sue critiche ai regimi che non se ne danno pena.

L'Italia è il paese nel quale, in base ad una legge introdotta nel 1986 ed ormai collaudata, che ha inteso rendere maggiormente aderente ai precetti costituzionali e maggiormente a misura d'uomo l'esecuzione delle pene nel nostro paese, io, ergastolano, da diversi anni fruisco periodicamente e regolarmente di permessi cosiddetti premiali. Permessi di libera uscita dal carcere, che trascorro in piena libertà. Eppure la mia condanna è l'ergastolo, la massima pena prevista dal codice penale, la pena perpetua - fine pena mai -, propugnata nel 1764 da Cesare Beccaria non certo per spirito di umanità, ma perché più afflittiva della pena di morte, comminata per radiare definitivamente dalla società soggetti che, condannati per gravissimi delitti, sono stati giudicati come criminali irrecuperabili - ed in proposito viene da chiedersi in virtù di quale facoltà soprannaturale, in forza di quale suprema dote di divinazione, un uomo possa bollare un suo simile del marchio di irrecuperabile a vita.

Ebbene, non credo che possa sfuggirvi che l'antitesi tra il concetto e lo scopo dell'ergastolo e la fruizione di periodici permessi in piena libertà (così come il lavoro all'esterno o le altre misure alternative al carcere) risulta semplicemente stridente.

Perché delle due l'una. O sono un criminale irrecuperabile a vita, o mi si consente di fruire regolarmente di permessi in piena libertà.

E se all'ergastolano meritatamente si concede di fruire periodicamente di permessi in piena libertà e questi ne fa un uso reiteratamente corretto per anni, reiteratamente esenteda qualsiasi rilievo negativo per anni, allora si deve ammettere che, colpevole o innocente che fosse a suo tempo, oggi quel condannato non è più lo stesso uomo dell'epoca del delitto, e dunque non merita più di essere relegato a vita dalla società civile.

Ma c'è di più. C'è un'altra aspetto che io credo vi debba apparire anacronistico, paradossale. Addirittura insensato. Pensate che, allo scadere del tempo del mio permesso, io, ergastolano, nonostante sia perfettamente conscio del fatto che il mio fine pena è "mai" e che dunque nel mio futuro vi siano ancora anni ed anni di ergastolo, puntuale come un orologio svizzero mi presento al portone del carcere e, pur con l'angoscia nel cuore, punto il dito per suonare il campanello e - senza che alcuno mi vi costringa, se non il mio impegno morale e la mia libera e meditata e dolorosa decisione di cuore e dell'intelletto - mi consegno, con le mie stesse gambe e con le mie stesse mani, al carcere ed alla prosecuzione della mia pena senza fine.

Anche qui, delle due l'una: o un simile comportamento illogico ed irrazionale, così palesemente contrario all'istinto ed all'anelito di libertà proprio della specie umana, è indice di un mio grave stato patologico mentale, oppure questa scelta meditata e sofferta fornisce la prova certa che l'uomo della pena non è più ed è altro rispetto all'uomo del delitto. E che dunque non merita più di essere sepolto tra le quattro mura del carcere. Perché, come ha statuito fin dal lontano 1974 la Corte costituzionale nella sua sentenza n. 207, non a caso rimasta famosa, sulla base del precetto della Costituzione, «sorge (...) il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma del diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità della pena (già) espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo». «Con questa sentenza» - ha commentato fin da allora il presidente Alessandra Margara - «la Corte riconosce quindi un diritto del condannato a che, espiata una parte di pena, si valuti se il fine rieducativo è già raggiunto: nel qual caso l'ulteriore espiatione non deve aver luogo». Vi è dunque, nell'esecuzione delle pene, a fronte di prove reiterate per anni e così eloquenti ed indicative di



ravvedimento, un tempo X oltre il quale, da colpevoli che si era, praticamente si diviene... vittime.

Vi é anche chi pensa che ci si riconsegna in carcere per convenienza - anche se, conveniente per l'uomo é la stato di libert , non certo quella dell ' ergastolo -, e che dunque anche la pretesa di recuperarsi e di voltare definitivamente pagina sul proprio passato sciagurato avvenga per convenienza. Pu  darsi. Ma che cambia, dal punto di vista pratico, se qualcuno si é recuperato e reinserito correttamente nella societ  soltanto per convenienza e non per intima maturata convinzione o per riconquistati valori etici di civilt  e convivenza sociale? Quel che conta, e che é fondamentale, é che il condannato che un tempo si era macchiato di delitti anche molto gravi, oggi dimostri di aver abbandonato le logiche criminali e della devianza ed abbia invece abbracciato, pure se per convenienza, le regole della legalit  e del corretto convivere sociale.

Tornando a me, io, ergastolano, oggi partecipo con voi a questo importante convegno e possa parlarvi contro l 'ergastolo. Sicuramente si tratta di una prova di grande civilt  della nostra istituzione penitenziaria: non so in quali altri paesi, in quali altri ordinamenti penitenziari una cosa simile sarebbe ugualmente possibile!

Ecco, qui da noi c'  questa grande contraddizione, l 'anacronismo di un paese civile in cui sopravvive una pena barbara che disconosce le capacit  evolutive proprie dell 'essere umano, le doti di analisi e di autocritica del propria passato, di recupero di se stesso e del proprio futuro. Una pena indegna di un paese civile come l 'Italia, che infatti l 'ha normativamente contraddetta nel suo stesso concetto di perpetua relegazione dal consesso civile e quasi totalmente svuotata del suo tragico contenuto. Salvo casi non rari ma ancor pi  paradossali del paradosso stesso dell 'ergastolo che vi ho appena descritto.

Una pena inutile e sterile, oltretutto perch  non produce effetti positivi n  in favore della societ  libera n  minimamente consolatori della strazio delle vittime dei delitto.

L'interesse della societ , aldil  di quelli che sono tutti gli argomenti che si possono portare per sostenere la necessit  di mantenere l 'ordine sociale, e quindi di predisporre un sistema di lotta alla criminalit  ed alla recidiva, é quello che i condannati espiino una giusta condanna, che consenta per  il loro recupero e reinserimento sociale, tale da non dover pi  incorrere nel delitto.

L'ergastolo, anche nella forma attenuata dall 'attuale normativa, e lo diceva anche qualcuno di voi, aggiungendo che anche le altre lunghe pene vigenti nel nostro paese meritano la stessa critica, non ha nemmeno efficacia quale deterrente, quale argine contro il delitto, quale forte elemento di dissuasione. Se cos  fosse, oggi non si dovrebbero pi  infliggere ergastoli. Infatti, se l 'ergastolo avesse veramente una . funzione di deterrenza, da domani, paradossalmente, non dovrebbero pi  essere commessi reati da ergastolo. Invece in Italia l 'ergastolo é una pena che continua ad essere comminata. Come pure le condanne a vent'anni, o a trent'anni che, se vogliamo, sono pene analoghe all 'ergastolo: per durata e per contenuto di disumanizzazione. E perch  rendono sempre pi  difficile o addirittura improbabile il reinserimento sociale del condannato.

L'interesse della societ  non é "la. certezza della pena ", come l'intendono non pochi cittadini contagiati dagli slogan di una politica stoltamente semplicistica che ha fin troppo cavalcato la tigre . dell'insicurezza sociale per scopi elettorali. Il vero, autentico interesse della societ  é , invece "la certezza del recupero dei condannati ", "la certezza del loro corretto reinserimento sociale ". La certezza che l 'istituzione penitenziaria sappia e voglia, anzi debba, realizzare gli obiettivi che le sono affidati, i compiti e le finalit  che la Costituzione e la legge penitenziaria attribuiscono all 'esecuzione delle pene nel nostro paese. La certezza che gli enormi costi economici e finanziari del mastodontico apparato repressivo e penitenziario, che gravano sulle spalle di tutti i contribuenti, diano quantomeno frutti apprezzabili che ne giustifichino la spesa. La certezza che i condannati utilizzino il tempo della loro espiazione a ricostruire s  stessi, a conseguire un minimo di formazione culturale, una qualifica professionale e siano sostenuti in un serio percorso di

recupero. Ovviamente, con questo non mi riferisco a campi di rieducazione alla cinese. Voglio però dire che il tempo della condanna deve servire non alla pura e semplice reclusione, a rimuovere dalla circolazione e dalla società i condannati - perché solo in questo consiste la "certezza della pena". Occorre che questo tempo sia invece impegnato a ricostruire e recuperare l'individuo. Perché, in genere, se si arriva a commettere un delitto, non ci si arriva per caso. Ci sono quasi sempre a monte fattori scatenanti, cause sociologiche ed ambientali concatenate che portano gli individui più impreparati alle difficoltà della vita nella logica distorta del delitto, e dunque in carcere per molti troppi anni, senza che effettivi trattamenti rieducativi e formativi intervengano a modificare la sottocultura originaria, ricca soltanto di ulteriori elementi devianti.

Ed è così, proprio invocando stoltamente il semplice giustizialismo, le condanne esemplari, il carcere duro e sicuro, che si alimenta a dismisura il circolo vizioso per il quale il condannato è gettato in carcere, il carcere è sostanzialmente criminogeno e il tasso della recidiva cresce.

Quindi è l'istituzione della giustizia, nella sua complessa e articolata globalità, che deve sempre più tendere a cambiare. Per far sì che il tempo della pena sia concretamente impiegato per le finalità sancite dalla Costituzione e dalla legge penitenziaria, e quindi utilmente per il recupero dei detenuti. Tanto più che l'utilità per il condannato viene a combaciare al tempo stesso con l'utilità per tutta la società. Per esempio imponendo a tutti i condannati che ne siano sprovvisti di conseguire quantomeno il titolo di studio della scuola dell'obbligo, impegnarli in corsi di formazione professionale che diano loro una qualifica con sbocchi reali nel mercato del lavoro, metterli in grado di realizzare concretamente quel futuro che essi probabilmente non hanno mai avuto e la cui mancanza probabilmente è stata, quantomeno nella maggioranza dei casi, la causa che li ha determinati e sospinti a scelte delinquenziali.

Questo è dunque l'interesse della società: far sì che dopo l'esecuzione della pena (che nel massimo non superi i quindici anni, come avviene in quasi tutti i paesi europei), il condannato esca dal carcere migliore di come vi è entrato, avendo colmato positivamente tutte le sue lacune formative e avviato un concreto reinserimento sociale onesto. Perché, prima o poi, in Italia, che è un paese molto civile, tutti i condannati escono dal carcere. Anche gli ergastolani.

Alla fine si ritorna al discorso sulla civiltà giuridica, o semplicemente della civiltà, argomento per il quale ho assai meno titolo di parlare, ma che avete sentito svolgere da persone molto più autorevoli di me.

Quel che credo, e concludo, è che mi pare che in un paese così civile da consentire a me, ergastolano, di venire in questa assemblea a parlare davanti a contro l'ergastolo, ci voglia ancora soltanto una dose di buon senso ed un passettino davvero piccolissimo per arrivare ad eliminare definitivamente ogni traccia superstite di questa barbarie che è l'ergastolo dal nostro ordinamento.

— [torna all'indice](#)

---

## **"CARCERE E VOLONTARIATO" - L'esperienza di Fra Beppe**

da "Il Tirreno" del 19 maggio 2008

È tornato dopo quarant'anni nel carcere dove entrò, disobbedendo al suo convento, per ascoltare quegli uomini che avevano la peggiore delle condanne, l'ergastolo. Fra Beppe, un carattere fortissimo dentro l'umile saio da francescano, ha partecipato alla tre giorni del volontariato carcerario, organizzata all'Elba, dal Seac di Veneto e Toscana, dalle associazioni Dialogo e Controluce, in collaborazione con la Casa di reclusione di Porto Azzurro.

"In quarant'anni non sono stati compiuti dei grandi passi avanti, potevamo fare di più,

perché esiste ancora l'ergastolo ed ogni reato viene ancora punito con la reclusione. Il carcere ha soltanto una cosa positiva, ti fa fermare a pensare, ma non riscatta, non educa, anche per la cronica mancanza di operatori. Dobbiamo invece adottare pene alternative e lavorare sulla prevenzione".

Fra Beppe, dopo tanti anni, si trova ancora in prima linea, è nella cappellania del Casa Circondariale di Verona, proprio quel carcere che vede reclusi i cinque naziskin che hanno ucciso Nicola Tommasoli, deceduto il 5 maggio scorso dopo una violenta aggressione.

"Io non giudico, adesso aiuto questi ragazzi a vivere la realtà del carcere, ci vuole molto tempo per queste cose. Di fronte ad una persona che ha ucciso, prego sempre Dio che non si renda conto di che cosa ha fatto, altrimenti penso che non riuscirebbe più a vivere".

Per fra Beppe l'esperienza di Porto Azzurro, quando ancora veniva chiamato «la fogna delle carceri» e prima che venisse umanizzato dalla legge Gozzini, fu formativa e illuminante. "I miei maestri sono stati loro, gli ergastolani, mi hanno insegnato l'ascolto e l'accoglienza, per questo ho fondato l'associazione La Fraternità".

«Loro»erano, tra gli altri, Alfredo Bonazzi, soprannominato "la belva di viale Zara", Pietro Cavallero che, insieme alla sua banda, in una sparatoria con la polizia lasciò sul campo 4 morti e venti feriti. "Adesso si parla solo di sicurezza - conclude - è una giustificazione per evitare l'ascolto e l'accoglienza".

— [torna all'indice](#)

---

## **"Lettera del direttore del carcere di Porto Azzurro"**

Carlo Mazzerbo

*Porto Azzurro li, 11/07/2008*

*Gent.ma Sig.ra*

*Prof. Licia Baldi*

*Presidente Associazione "Dialogo»*

*Via Bechi, n. 18*

*Portoferraio (Li)*

La Direzione della Casa di Reclusione di Porto Azzurro ritiene doveroso esprimere agli organizzatori del Convegno "40 anni tra memoria e (grandi) promesse" svoltosi dal 16 al 18 maggio 2008 nella casa di Reclusione di Porto Azzurro, nell'Isola di Pianosa e a Portoferraio, il proprio ringraziamento ed apprezzamento.

Il convegno ha rappresentato un importante momento di approfondimento delle tematiche penitenziarie ed uno strumento di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, degli Enti ed delle associazioni, a livello locale e nazionale.

L'analisi del carcere che era, scevra da tentazioni autocelebrative, ci ha fatto riflettere sulle cose da fare, su ciò che il carcere, col contributo di tutti, deve divenire.

Importante è stata la partecipazione dei detenuti nei vari contesti ove il convegno ha avuto luogo, così come l'adesione ampia del mondo del volontariato, a livello locale e nazionale, e delle istituzioni.

Ci si augura che l'iniziativa possa rappresentare una tappa per l'intensificazione della partecipazione alle attività rieducative e di reinserimento sociale dei condannati da parte del mondo esterno ed in particolare del volontariato.

La prego di estendere il mio apprezzamento personale e quello di tutti gli operatori penitenziari agli organizzatori ed a tutti coloro che ci hanno gratificato della loro fattiva partecipazione.

Cordiali saluti.

— [torna all'indice](#)